

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

SEDUTA


37.

SITZUNG

29-7-1961

Presidente: ALBERTINI

Vicepresidente: PUPP



INDICE

Disegno di legge n. 26:

« Provvidenze per le aziende agricole, industriali, commerciali, alberghiere, per gli impianti turistico-sportivi e turistico-sociali, danneggiati dalle eccezionali calamità od avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960 »

pag. 3

Disegno di legge n. 27:

« Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione ».

pag. 41

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 26:

« Hilfsmaßnahmen zugunsten der landwirtschaftlichen, industriellen, kaufmännischen und Gastbetriebe, der Anlagen mit touristisch-sportlichem und sportlich-sozialem Zwecke, die durch außergewöhnliche Unglücksfälle oder Unwetterschäden im Jahre 1960 geschädigt wurden »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 27:

« Neue Maßnahmen zugunsten des Gastgewerbes der Region »

Seite 41

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.50.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - PSI):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 28.7.1961.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Do lettura di una lettera pervenutami dal Presidente della commissione industria e commercio:

« A nome della commissione legislativa industria e commercio che da molto tempo ha in esame i sottoelencati disegni di legge chiedo al Consiglio Regionale la richiesta di una proroga fino al 15 ottobre 1961 da concedere alla commissione stessa per l'esame dei disegni di legge:

disegno di legge n. 9: « Modificazione sulla composizione del Consiglio regionale del miniere »;

disegno di legge n. 11: « Decentramento

alle province di funzioni amministrative in materia di lavori pubblici »;

disegno di legge n. 20: « Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico »;

disegno di legge n. 22: « Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, recante provvidenze a favore del patrimonio alpino regionale »;

disegno di legge n. 13: « Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, sulla costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione ».

Il Presidente della commissione chiede, ai sensi del secondo comma dell'articolo 40 del regolamento interno, al Consiglio la proroga dei termini fino al 15 ottobre.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

Passiamo alla trattazione del **primo punto all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 26: « Provvidenze per le aziende agricole, industriali, commerciali, alberghiere, per gli impianti turistico-sportivi e turistico-sociali, danneggiati dalle eccezionali calamità od avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960 ».**

La parola all'assessore Turrini per la relazione della Giunta.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.):

Nel corso dell'annata 1960, l'agricoltura delle due province di Trento e di Bolzano, ha subito, come è noto, gravi danni agli impianti fondiari ed alle colture dovuti alle eccezionali calamità naturali ed alle eccezionali avversità atmosferiche che colpirono l'intero territorio della regione.

Da una prima valutazione di larga massima effettuata subito dopo le alluvioni dello scorso autunno, i danni all'agricoltura si facevano ascendere a milioni di Lire 6.550 e risultavano così ripartiti tra i diversi settori e per ciascuna provincia:

	(milioni di Lire)		
	Trento	Bolzano	Regione
— Opere pubbliche di bonifica danneggiate	285	76	361
— Opere pubbliche di bonifica montana e sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie	1.050	870	1.920
— Opere fondiari di competenza privata	1.166	650	1.816
— Capitali di dotazione	9	9	18
— Raccolti perduti	1.398	967	2.316
— Opere a servizio di più aziende	45	25	70
In complesso	3.953	2.597	6.550

A questi ingenti danni si devono aggiungere quelli alle opere pubbliche che vennero valutati come segue:

	(milioni di Lire)		
	Trento	Bolzano	Regione
— Opere idrauliche (di competenza del Genio Civile)	400	350	750
— Danni alle altre opere pubbliche (ponti, strade, ecc.)	1.000	650	1.650

Con le disposizioni contenute nel presente disegno di legge vengono prese in considerazione solo delle aziende agricole maggiormente danneggiate nelle loro strutture fondiari.

A questo riguardo gli Ispettorati provinciali agrari hanno compiuto, nelle zone più colpite, opportuni accertamenti per valutare l'en-

tità dei danni alle strutture fondiari aziendali, che, a norma delle disposizioni di cui alla presente legge, potranno essere presi in considerazione agli effetti dei contributi.

I danni stessi sono stati opportunamente ripartiti nelle seguenti categorie:

1) Danni ai terreni che, con adeguati lavori, possono essere ripristinati e, pertanto, utilmente restituiti alla coltura agraria. Si tratta di un'entità complessiva di danni accertati valutati a milioni di Lire 189,4 così ripartiti: provincia di Trento 125 milioni; provincia di Bolzano 64,4 milioni.

2) Danni ai fabbricati e ad altri manufatti rurali: milioni 140 in provincia di Trento e milioni 90,4 in provincia di Bolzano. In complessivo, milioni 230,4.

3) Danni alle strade poderali ed ai canali di scolo: milioni di Lire 131,5 di cui: Trento milioni 40 e Bolzano milioni 91,5.

4) Danni alle opere ed impianti di adduzione di energia elettrica e di provvista di acqua: milioni di Lire 32, di cui Trento milioni 5 e Bolzano milioni 27.

5) Danni agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli: milioni di Lire 11 (Bolzano).

6) Danni alle strade interpoderali, agli acquedotti, agli elettrodotti, alle reti idrauliche ed impianti a servizio di più aziende: milioni 48,7, di cui milioni 35 in provincia di Trento e milioni 13,7 in provincia di Bolzano. Si deve rammentare che questa voce riguarda solo i danni alle opere non ricadenti nei comprensori di bonifica. Come si vedrà più innanzi, essi verranno presi in considerazione avvalendosi dei contributi previsti dalle normali assegnazioni di bilancio opportunamente aumentate.

7) Danni alle piantagioni arboree ed arbustive: milioni di Lire 31, di cui 18 in provincia di Trento e milioni 13 in provincia di Bolzano. Per questa categoria di danni, in considerazione delle scarse disponibilità, si è dovuto tener conto unicamente della spesa necessaria per la messa a dimora e per l'acquisto delle piante in sostituzione di quelle distrutte, senza valutare cioè i frutti pendenti andati distrutti o perduti.

8) Danno alle scorte aziendali: milioni di Lire 164, di cui 150 in provincia di Trento e milioni 14 in provincia di Bolzano.

9) Danni ai terreni non ripristinabili. Questa importante categoria importa milioni di Lire 331, di cui milioni 160 in provincia di Trento e milioni 171 in provincia di Bolzano. La valutazione riguarda solo le proprietà di coltivatori diretti (vedasi l'ultimo comma dell'art. 1 della legge).

La precedente stima deve intendersi di puro orientamento, al solo scopo cioè di caratterizzare la natura degli interventi più importanti, in quanto le valutazioni definitive verranno effettuate, azienda per azienda, in sede degli accertamenti demandati agli Ispettorati agrari durante l'istruttoria delle domande di contributo.

La finalità degli interventi è quella di porre le aziende danneggiate nella possibilità di riacquistare la loro piena capacità produttiva.

Con le disposizioni di cui all'art. 1, si prevede l'erogazione di contributi in conto capitale sulle spese occorrenti alla sistemazione dei terreni per la ripresa della loro coltivabilità, alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, nonchè dei muri di sostegno, delle strade poderali, delle strade interpoderali, degli acquedotti, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui.

La misura massima dei contributi è del 60% per le piccole aziende, del 50% per le medie aziende e del 40% per le grandi aziende.

E' di particolare importanza la disposizione del penultimo comma del detto art. 1, per cui i coltivatori diretti proprietari di terreni non recuperabili alla coltura, possono ottenere contributi pari alla misura fissa del 60% del valore che avevano i terreni prima dell'evento dannoso.

Il disegno di legge non prevede contributi per i danni subiti dai raccolti. A questo riguardo è da tenere presente che nella regione è stata applicata, sia pure con mezzi modesti, la legge dello Stato del 20 ottobre 1960, n. 1254, che contempla la concessione di prestiti di esercizio a tasso fortemente agevolato a favore di quelle aziende i cui raccolti siano stati fortemente danneggiati.

L'ultimo comma dell'art. 1 prevede, opportunamente, la cumulabilità dei benefici illustrati nel presente disegno di legge con quelli della legge dello Stato n. 1254.

Le disposizioni non contemplano contributi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate e per le sistemazioni idraulico-forestali montane. E' subito da osservare che le opere di bonifica e le sistemazioni idraulico-forestali montane danneggiate potranno essere ripristinate con gli stanziamenti da porre in aumento nei capitoli di bilancio già esistenti. La stessa osservazione va fatta per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate e per i manufatti della piscicoltura danneggiati dalle alluvioni.

A parte le normali disposizioni illustrate agli artt. 2, 3 e 4 del disegno di legge, è da osservare che, secondo l'art. 5, in analogia a quanto disposto dalla legge statale 21 luglio 1960, n. 739, agli Ispettorati agrari competenti per territorio spetta la istruttoria tecnica

delle domande, la effettuazione degli accertamenti relativi ai lavori eseguiti ed agli acquisti e la liquidazione dei contributi concessi.

Le disposizioni degli art. 2, 3 e 4 realizzano una importante esperienza di decentramento burocratico in attuazione delle norme costituzionali che richiedono il massimo decentramento amministrativo.

Per far fronte all'onere derivante dalla applicazione delle varie norme previste nel Titolo 1° del disegno di legge, è prevista una spesa complessiva di Lire 250 milioni (art. 13).

Pur avendo finalità preminentemente produttivistiche, il disegno di legge contiene norme di notevole accentuazione sociale, in quanto tende a favorire in modo speciale i coltivatori diretti e le piccole aziende.

E' da ritenere che con la oculata applicazione delle norme indicate, potranno essere soddisfatte le giuste attese e le esigenze degli agricoltori e si potrà arrecare un notevole beneficio soprattutto alle aziende agrarie, maggiormente colpite nelle strutture fondiarie.

Nel proporre l'adozione di provvidenze per i danneggiati dalle alluvioni dell'anno 1960, si ritiene necessario un intervento anche a favore delle categorie industriali e commerciali e degli operatori del settore turistico-alberghiero, essi pure in misura notevole colpiti da quelle avversità che si invocano per giustificare un aiuto, del resto giusto, ad una sola categoria.

Per provvedere ai danneggiati di aziende industriali, fu presentato un ordine del giorno con il quale si chiedeva alla Giunta regionale di:

— richiedere al Governo provvidenze anche per i danneggiati delle categorie di privati non contemplati dalla legge 21 luglio 1960, n. 739;

— completare le provvidenze statali con interventi regionali.

Ora, nelle categorie contemplate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, sono comprese pure le aziende industriali; solo che per queste tale legge è da ritenersi inoperante, non portando essa alcun beneficio alle aziende danneggiate, perchè tutti i mutui a medio termine godono già di tassi agevolati.

Tali aziende hanno conosciuto dei danni talora rilevanti: sono state asportate delle peschicoltura, danneggiate segherie e falegnamerie, riempite di materiale sterile cave, distrutti acquedotti, resi inutilizzabili molini.

Non trovandosi i proprietari di queste piccole imprese nella possibilità di godere dei benefici contemplati dalla legge invocata nell'ordine del giorno ed essendo d'altra parte nelle condizioni nelle quali si sono venuti a trovare, non dissimili da quelle in cui si sono trovate molte aziende agricole, sembra doveroso, oltre che rispondente ad un ideale di giustizia, che il trattamento riservato ad una cerchia di cittadini, sia esteso anche alle altre, quando gli stessi sono i motivi e gli impulsi che presiedono ad un determinato provvedimento.

Sembra pertanto che non si trascuri la convenienza e la necessità di allargare le provvidenze anche al settore industriale, i cui danni accertati dalla Polizia Tributaria, ammontano a Lire 160 milioni, mentre di 73 è il numero delle aziende industriali che hanno conosciuto dei danni.

Indagini svolte per incarico del competente assessore, hanno dimostrato come nella maggior parte dei casi le dichiarazioni siano state veritiere e come i danni siano effettivamente sussistenti.

L'assessorato inoltre ha svolto rilievi anche nel settore turistico, esso pure in misura notevole danneggiato; sono stati riscontrati

danni per un ammontare di Lire 20 milioni e 700 mila.

La grave alluvione del settembre 1960, ha causato danni a varie piscicoltura, medie e piccole, che hanno denunciato un danno complessivo di Lire 73.797.850. Di tale somma Lire 45.955.250 vanno riferite a danni per perdita di materiale ittico, e sulla veridicità di tale denuncia nulla assolutamente può essere confermato, o meno, dall'Ufficio Caccia e Pesca della Regione, per cui tali eventuali danni non possono essere assolutamente presi in considerazione.

Rimane l'importo di Lire 14.842.600 riferibile a danni ai manufatti e attrezzature, danni che possono essere facilmente accertati e che pertanto sembra giusto debbano essere indennizzati.

Anche nel settore commerciale sono stati compiuti accertamenti che hanno manifestato l'esistenza di danni per complessive Lire 57.304.194.

Conclusivamente, i danni dei settori industriale, commerciale, turistico ed alberghiero, assommano a Lire 265.323.303.

Gli art. 7, 8, 9 e 10 del presente disegno di legge dettano le norme per gli interventi a favore dei settori sopra menzionati.

Va sottolineato come in sede istruttoria l'Amministrazione regionale si avvalga di organismi tecnici come le Camere di Commercio e gli Enti provinciali per il turismo, realizzando una forma di decentramento istituzionale, consentito e previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale e che si presenta del massimo interesse.

Le norme del Titolo 3° della legge, sono dirette a regolare aspetti particolari e ad assicurare la copertura finanziaria per le provvidenze e non abbisognano di particolare illustrazione.

La Giunta regionale, anche in relazione

alle situazioni di grande disagio esistenti, confida in una pronta approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger per la relazione della commissione all'agricoltura e cooperazione.

BRUGGER (S.V.P.): La Commissione legislativa agricoltura e foreste si è riunita in data 26 luglio 1961 ed ha esaminato il disegno di legge di cui sopra.

Nel mentre gli articoli del Titolo 1° e del Titolo 3° sono stati approvati all'unanimità, nella votazione del Titolo 2° della legge si è avuto il seguente risultato: votanti 9 - 5 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.

Si sono dichiarati contrari i consiglieri della S.V.P. e si è astenuto il cons. Raffaelli, motivando il loro atteggiamento con il fatto di non voler costituire un precedente nella legislazione regionale per quanto concerne gli interventi di carattere finanziario in occasione di ogni e qualsiasi calamità atmosferica. Osservano infatti i predetti Commissari che l'intervento della Regione può essere giustificato soltanto quando la calamità atmosferica o di altra natura abbia il carattere di vastità e di danno, da incidere profondamente su un determinato settore economico con ripercussioni negative su tutta l'economia della regione. Essi affermano che tale carattere di gravità non può riscontrarsi fra quelle aziende industriali, commerciali ed alberghiere, nonchè tra gli impianti turistico-sportivi e turistico-sociali danneggiati dalle alluvioni dell'autunno scorso.

Per quanto riguarda l'area di applicazione della legge, si è ritenuto da parte della Commissione di doverla limitare alla provincia di Trento e ciò a richiesta della S.V.P., in quanto la Giunta di Bolzano ha già provveduto con propri interventi a lenire le conseguenze delle

alluvioni del 1960. Conseguentemente però la S.V.P. ha proposto che la quota che spetterebbe alla Provincia di Bolzano in forza di questa legge e da concordarsi, venga devoluta per lavori di sistemazioni montane e per il risanamento del bestiame da malattie infettive.

La Commissione legislativa sottopone ora all'esame dell'onorevole Consiglio regionale il disegno di legge n. 26, munito del previsto parere della Commissione legislativa per le finanze.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della commissione finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa esprime parere favorevole a maggioranza, con 2 astensioni, al disegno di legge n. 26, in quanto l'onere previsto, stabilito dalla Giunta regionale per l'attuazione della legge, trova copertura nello stanziamento del capitolo 53 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale, la parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, io non ritengo di dover riaprire qui la discussione che si è già avuta in sede di commissione e nella quale vi sono stati in verità pareri diversi, però penso che sia opportuno che il Consiglio riconsideri l'opportunità di inserire nei benefici del disegno di legge, sul quale stiamo discutendo, anche i danni recentemente verificatesi, cioè nel 1961. A questo scopo io dico che quando chiuderemo la discussione generale e quando passeremo all'esame singolo degli articoli, all'articolo 1 del Titolo I°, io presenterò con altri colleghi un emendamento, nel quale alla parola « nell'anno 1960 » si agghiuverà la dizione: « e nell'anno 1961 ». Ri-

peto che non mi nascondo anche le difficoltà di una rapida decisione del Consiglio in questo senso, perchè già in sede di commissione legislativa all'agricoltura, vi erano stati dei commissari, i quali da un punto di vista di principio giustamente avevano fatto presente che la Regione, come tale, non può sovvenire in prima persona danni che non siano di eccezionale gravità e che pertanto ogni calamità atmosferica non poteva di per se sola giustificare l'intervento ufficiale, e ripeto, in prima persona, della Regione. Mi sembra che la presa di principio di questi commissari sia esatta in linea teorica. Però mi sembra che si possa invece discutere sulla conseguenza di merito per la quale determinate calamità, secondo questi colleghi commissari, non avrebbero l'aspetto di una gravità notevole, siano invece da considerarsi di eccezionale importanza, e quindi meritevoli di essere sovvenuti dalle finanze regionali. Il gruppo della S.V.P., come io leggo nella relazione al disegno di legge, ha motivato il suo dissenso alla legge in proposito, perchè la Giunta di Bolzano ha già provveduto con propri interventi a lenire le conseguenze delle alluvioni del 1960. Se questo è vero, ritengo di avere una freccia di più al mio arco dialettico, perchè se la Giunta di Bolzano ha ritenuto, sia pur in sede provinciale e non regionale, di lenire le conseguenze delle alluvioni del 1960, ciò significherebbe che quelle alluvioni avevano effettivamente un carattere d'importanza notevole, tale quindi da giustificare l'intervento dell'ente pubblico autonomistico. Se questo è vero, e non mi risulta che in commissione questa affermazione sia stata contrastata, a maggior ragione io dico: poichè vi sono stati anche nel Trentino dei danni paragonabili a quelli avuti in determinate zone della provincia di Bolzano, ecco che se per la provincia di Bolzano la Giunta Provinciale ha ri-

tenuto sussistere gli estremi di un intervento, mi sembra che non vi siano ragioni per le quali si deve respingere un intervento regionale in questo senso per quanto a noi direttamente interessa. Uno dei commissari che in quella discussione avevano preso parte, il dottor Raffaelli, aveva poi il 13 luglio diligentemente, tempestivamente, presentato un'interrogazione a proposito dei danni verificatisi in conseguenza del tornado nella zona di Aldeno. Io ho potuto seguire attraverso i dati che la stampa ha pubblicato, la gravità di quei danni, e quindi anche attraverso questo dato di fatto, la presentazione di un'interrogazione e il riconoscimento che questi danni vi sono stati, si corrobora la mia tesi per la quale la necessità dell'emendamento si impone. Del resto dai conteggi che sono stati fatti, non mi sembra che questo gesto di buona volontà, questo gesto di incoraggiamento e di aiuto che la Regione darà alle aziende contadine danneggiate dall'alluvione di poche settimane fa, non mi sembra che finirà con l'essere un precedente di notevole peso che dovremmo trovarci sempre poi tra i piedi in casi simili, perchè ci sono effettivamente delle zone, ci sono state delle zone in provincia di Bolzano, come ormai è ufficialmente riconosciuto da quella Giunta provinciale, ma anche nel territorio in provincia di Trento, che hanno subito danni quali quelli di Aldeno e altrove, che difficilmente penso possano essere commisurati, rapportati a danni verificatisi in altre circostanze.

Ecco perchè io ritengo, già da ora in sede di discussione generale sulla legge, di preannunciare le mie perplessità in ordine alla preclusione, alla discussione sui danni del 1961 e di preannunciare molto lealmente fin da questo momento l'emendamento all'articolo 1 della legge che verrà presentata nel momento in cui sarà proceduralmente possibile.

PRESIDENTE: La parola al dottor Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Per motivi tecnici e non distensivi, parlerò in italiano. Io mi riferisco soprattutto alla relazione che testè è stata letta e anche alla discussione generale per il bilancio 1961, nella quale il gruppo del S.V.P. aveva già in un certo modo espresso le sue idee in merito a questi interventi. E precisamente, come risulta dalla relazione della Commissione all'agricoltura, i miei colleghi di gruppo non hanno nulla da dire se in provincia di Trento si sente la necessità di un intervento in merito, perchè i danni purtroppo verificatisi hanno avuto carattere di eccezionale gravità. Però noi dobbiamo richiamare l'attenzione su un fatto per noi molto importante e precisamente questo: in provincia di Bolzano la Giunta provinciale, entro l'ambito della sua competenza per il pronto soccorso, ha già provveduto tempestivamente e si è preoccupata di venire incontro ai danneggiati, che avevano subito i danni più gravi. Il competente Assessore all'agricoltura della Provincia di Bolzano potrà, se crede, confermare quanto dico, e potrà anche indicare quali notevoli importi sono stati messi a disposizione dei danneggiati. Noi siamo del parere che nella provincia di Bolzano in tutti i casi che meritavano di essere presi in considerazione, perchè assumevano la forma di grande disagio e anche di vero dissesto finanziario dei colpiti, lì gli interventi sono avvenuti. Che cosa succederebbe adesso, dopo più di un anno, se si riaprisse tutto il caso? Certamente le richieste, quando si creano le possibilità e le premesse, saranno senz'altro avanzate. E nessuno domani dirà: io assolutamente non voglio approfittare di questa legge. Ma noi siamo convinti che i casi che dovevano essere presi in considerazione, sono stati esa-

minati appunto in quella forma che ho precisato prima.

Noi siamo del parere che la cosa migliore per impedire questi disastri sia di prevenirli, con l'adeguata sistemazione dei torrenti montani; e quindi noi vogliamo ripetere ancora oggi la nostra proposta esternata in sede di commissione e di discussione generale sul bilancio di questo anno, di stanziare un congruo importo sul capitolo delle sistemazioni montane per la provincia di Bolzano. E non dimentichino i colleghi della provincia di Trento che indirettamente questo andrà a loro vantaggio, e quindi ci sarebbero meno probabilità di disastri per questi motivi.

Noi abbiamo già ottenuto in parte comprensione da parte del Consiglio regionale e specialmente dai colleghi della provincia di Trento quando, in sede di bilancio per il 1961, è stato previsto un importo di 50 milioni per il risanamento del bestiame da malattie infettive solo per la provincia di Bolzano. Siccome i mezzi necessari per questi risanamenti sono molto grandi per non dire enormi, noi facciamo la proposta di prevedere un altro nuovo importo da stanziarsi sull'apposito capitolo con una variazione di bilancio, appunto per questo risanamento. Noi riteniamo che anche questa azione di bonifica zootecnica rappresenti indirettamente un vantaggio anche per la provincia di Trento, la quale pure dovrà provvedere ad analoga opera di risanamento. Abbiamo sentito avanzare delle perplessità e dei dubbi sulla possibilità di rendere operante una legge regionale solo per una provincia, in questo caso per Trento. Ma, signori colleghi, non credo che sia la prima volta che si fa questo!... Abbiamo una legge solo per Vetricolo-Levico, abbiamo una legge solo per la SALVAR di Merano, abbiamo varato una legge, circa due mesi fa, per l'ordinamento sanitario separato e per Trento

e per Bolzano, e certamente ci sarebbero altri casi da enumerare. Perché è stato possibile ciò? Quindi questo dubbio, secondo il mio modo di vedere, non dovrebbe reggere in questo caso. Concludendo, io vorrei sottolineare nuovamente, e in questo caso definitivamente, mentre stiamo per approvare la legge, queste speciali circostanze, che differenzino le due Province. Non verrebbe tolto nulla alla Provincia di Trento, mentre si terrebbe in necessaria considerazione la speciale situazione in questo caso, della Provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Io posso ritenere sicuramente in gran parte valide le affermazioni del cons. Kapfinger per quanto riguarda gli interventi già fatti da parte della provincia di Bolzano, — circa 70 milioni se ben ricordo —, a favore degli alluvionati ed anche circa le necessità, che forse sono meno sentite nella provincia di Trento e maggiormente nella provincia di Bolzano per quanto riguarda la sistemazione montana e il risanamento del bestiame da malattie infettive. Però debbo dire che ci troviamo dinanzi ad una legge regionale, e, pur ammettendo che il Consiglio possa fare, come ha fatto infatti, — le ha citate il cons. Kapfinger —, delle leggi valide ed operanti per una sola provincia, tuttavia io mi troverei in imbarazzo, come rappresentante della provincia di Bolzano, ad escludere coloro che hanno subito dei danni alluvionali, che solo in parte possono essere stati risarciti dalla Provincia, in quanto si verrebbe a dire che il Consiglio regionale adotta due pesi e due misure. Ora ci potrebbe essere il singolo cittadino che ha subito questi danni, che accusa di parzialità il Consiglio regionale, perché tiene conto dei danni dei cittadini della provincia di Trento e

cerca in parte di risarcirli, mentre non tiene conto di quelli della provincia di Bolzano. Ripeto che, dinanzi a questo fatto non mi sentirei di associarmi alle parole del cons. Kapfinger, pur ritenendo che possa esserci una minore incidenza nella provincia di Bolzano di questi danni alluvionali, e che, proprio dalla Provincia di Bolzano stessa, in parte sono stati risarciti.

Qui ci troviamo dinanzi ad una legge regionale con una apposita dizione: « danni cagionati dalle avversità atmosferiche nell'anno 1960 ».

Io vorrei fare una proposta: se dalla provincia di Bolzano venissero poche richieste, la Giunta regionale tenga conto di adottare una equa proporzione fra quanto richiesto dalla provincia di Trento e quanto invece richiesto in meno dalla provincia di Bolzano, cercando di compensare in altra forma eventualmente sul bilancio 1962, o mediante eventuali variazioni di bilancio.

Ma io mi dichiaro contrario ad escludere dal beneficio di questa legge la provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Chi ancora desidera la parola? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io sono stato il primo ad accogliere in commissione la proposta fatta dai consiglieri della S.V.P., perchè mi sembra che ci siano alcune ragioni che la giustificano e che ce la fanno apprezzare: il fatto che la provincia di Bolzano abbia, più che la provincia di Trento, contribuito, con immediatezza o quasi, al ripristino delle aziende, almeno nelle linee fondamentali. Il secondo fatto più importante, secondo me, e da sottolineare, è che la richiesta di devolvere alla sistemazione dei bacini montani la parte che sarebbe desti-

nata alle singole aziende, rappresenta un indirizzo di politica che, rispetto alla politica della riparazione, è la politica della prevenzione, che è indubbiamente una politica più saggia dal punto di vista economico. E con questo non voglio criticare la provincia di Trento o la Giunta regionale, che ha pensato diversamente per la provincia di Trento, perchè anche le situazioni sono diverse. Comunque c'è da tener conto che fra le due spese, quella preventiva e quella curativa, quella preventiva è indubbiamente la migliore. Nelle cose economiche come anche in altri campi, come la medicina o la pedagogia, il sistema preventivo è sempre migliore del sistema repressivo o curativo. E un'altra cosa di cui forse non è stato sufficientemente tenuto conto da parte di chi non accetta questa diversa impostazione, è la diversa natura delle aziende in provincia di Bolzano. Salvo casi poco numerosi, le aziende della provincia di Bolzano hanno una capacità economica organizzativa indubbiamente molto superiore alla corrispondente capacità delle aziende di Trento, per cui possono autonomamente riprendersi con maggiore facilità, o con un intervento meno pesante o meno profondo, da parte dell'ente pubblico.

Date queste premesse mi pareva, come mi pare ancora, si possa effettivamente accettare la proposta che è stata fatta propria poi dalla commissione, se non erro, alla unanimità o con una astensione, non mi ricordo più bene. Non ci sono stati comunque in sede conclusiva molti contrasti, ci sono state parecchie perplessità espresse all'inizio e sostenute molto efficacemente da parte dell'assessore, il quale poi ha finito col persuadersi ad accettare questo punto di vista, non mi sembra che l'abbia neanche accettato recalcitrando; se non erro, aveva dato l'impressione di essersi persuaso come altri suoi colleghi della maggioranza. Mi pa-

re che proprio si possa effettivamente accettare il testo proposto dalla commissione. D'altra parte io capisco la posizione del comm. Ziller, che potrebbe essere la stessa di altri consiglieri della provincia di Bolzano non della S.V.P., io capisco dal punto di vista dei rapporti rappresentante e rappresentati, e auguro loro di avere molti voti dai contadini sudtirolesi, li conteranno loro, perchè io non riesco certo a contarli o a supportarli i voti di Ziller, di Mitolo, di Molignoni o di Nicolodi, i voti cioè che vengono dai Bauer dell'Alto Adige, perchè se la preoccupazione dovesse essere questa, penso che sia una preoccupazione poco fondata. La responsabilità di questa presa di posizione risale alla S.V.P. ed è una responsabilità di fronte alla quale, l'ho già dichiarato in commissione, io mi levo tanto di cappello, perchè mettendomi nei panni dei rappresentanti della S.V.P. penso che sarebbe stato assai facile fare della demagogia, lasciare la legge com'era e, attraverso le loro organizzazioni professionali che equivalgono in potenza e in capillarità allo stesso partito, promuovere una larga presentazione di domande. E' un'illusione quella del comm. Ziller che se la legge viene estesa alla provincia di Bolzano, le domande da parte di Bolzano, siano esattamente commisurate agli effettivi bisogni. Noi sappiamo benissimo che quando c'è una legge che prevede determinate provvidenze per qualsiasi categoria, non importa quale, tutti coloro che ritengono, anche forzando il caso, di poter rientrare, la domanda la fanno. In questo caso, quali sono le ipotesi possibili? Domande se ne fanno molte anche nella provincia di Bolzano. O chi deve decidere poi sull'istruttoria e sull'accettazione, le accetta con molta larghezza e noi diamo soldi alle aziende della provincia di Bolzano, sapendo che probabilmente corrisponde a verità quello che è stato detto, che questo bisogno non hanno o

hanno in misura molto modesta — una delle ipotesi è questa: molte domande, molte domande accolte, molti soldi ad aziende che hanno pochi bisogni—; oppure, partendo dal presupposto che sia vero quello che è stato detto, che i bisogni sono relativi o non ci sono addirittura, si lasciano presentare le domande e non si accolgono o si accolgono in misura molto limitata, e allora lascio giudicare soprattutto alla maggioranza, perchè a me politicamente non interessa proprio niente, ma lascio giudicare alla maggioranza se sia opportuno presentare una legge, suscitare delle speranze, creare le premesse perchè queste speranze possano essere anche artificiosamente gonfiate, e poi stringere i cordoni della borsa. Le conseguenze non toccheranno nè me, nè il mio partito, nè la mia parte politica, vedrete voi di sbrigarvela in questa alternativa, alla quale non sfuggirete, e che mi pare sia l'unica alternativa possibile se la legge viene estesa anche alla provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): A me pare che la questione sia molto più semplice di quanto non appaia dagli interventi, e mi scusino i colleghi che mi hanno preceduto, del dr. Kapfinger e del comm. Ziller e del dr. Raffaelli. Questo disegno di legge è stato evidentemente suggerito alla Giunta da uno stato di necessità che essa, attraverso i suoi uffici, ha accertato sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento. I colleghi della S.V.P. dicono che questo stato di necessità in provincia di Bolzano non esiste più perchè è stato sanato attraverso interventi della provincia di Bolzano. Qui si tratta di vedere — io non voglio mettere in dubbio quello che si dice — qui si tratta di vedere se

è vera o non è vera questa affermazione che viene fatta dai colleghi della S.V.P. A me pare che la Giunta debba rispondere a questo interrogativo, perchè se questo disegno di legge è stato presentato, così come è, attraverso le indagini che sono state fatte, evidentemente alla Giunta risulta qualche cosa di diverso di quello che risulta a voi. Quindi c'è una discordanza non tanto di vedute, perchè qui non si tratta di vedute, ma di dati di fatto sui quali questo disegno di legge è basato, cioè una discordanza su quella situazione di emergenza che ha giustificato la presentazione di questo disegno di legge. Ora io personalmente, se fosse vero quanto affermano i colleghi della S.V.P. e cioè dire che questo denaro messo a disposizione dalla provincia di Bolzano non verrà impiegato perchè lo stato di bisogno è già stato sanato, non sarei affatto di parere contrario da quello da essi espresso, e cioè di limitare l'intervento della Regione alla provincia di Trento e di destinare la differenza per altri interventi che potrebbero anche essere quelli da essi suggeriti alla provincia di Bolzano. Ma se viceversa questo non è vero, o c'è una ragione, o c'è una diversa valutazione da parte delle due province, allora la Giunta ce lo dica. Se non è vero quello che affermano i colleghi della S.V.P., cioè che in provincia di Bolzano questo denaro verrà impiegato per la destinazione che la legge prevede, allora non c'è dubbio, per conto mio, che la vostra presa di posizione è fuori luogo. In sostanza, e concludo, io vorrei che la Giunta ci dicesse il suo punto di vista preciso, con dei dati possibilmente precisi, naturalmente, sulla eccezione che è stata sollevata dai colleghi di lingua tedesca.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Per una precisazione che riguarda il settore dei bacini montani in provincia di Bolzano. Io sono stato chiamato in causa indirettamente, nel senso che mi si offre gentilmente l'occasione di poter accettare un congruo capitale da mettere a disposizione nel settore dei bacini montani per la provincia di Bolzano. Preciso che in questo momento si lavora alacremente nel settore idraulico-forestale dei bacini montani, si impiega un capitale non trascurabile, si impiega la manodopera che all'inizio della stagione era possibile reperire nella zona, manodopera specializzata, e si mettono alla prova nello stesso tempo gli uffici predisposti a questo settore. Io direi che più di quanto oggi è messo a disposizione sia dalla Regione che dalle leggi dello Stato, non sia possibile poter spendere, in quanto ormai la manodopera che abbiamo potuto raccogliere all'inizio della stagione è quella che è; gli uffici ormai sono impegnati col lavoro di disbrigo delle pratiche delle perizie per l'approvazione delle stesse in misura che è ritenuta umanamente impossibile di essere superata; in più recentemente, come loro hanno potuto rilevare dalla stampa, è stato messo a disposizione un capitale da parte dello Stato, su apposita legge, tale da poter far fronte nella misura massima possibile ai bisogni più urgenti, sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano. Questo lo dico, pur dichiarando che il nostro assessorato saprebbe spendere fondi ben maggiori, ed è appunto per questo, che in sede di preparazione del programma per i prossimi esercizi finanziari, la Giunta ha in animo di modificare il contingente, nel senso di mettere a disposizione una somma molto maggiore, appunto per le enormi necessità causate dalle recenti alluvioni del settembre 1960.

Perciò io esprimo il senso della mia gra-

titudine per coloro che hanno voluto spezzare una lancia a favore del mio settore, del settore dei bacini montani, ma nello stesso tempo devo dichiarare che la stagione è talmente avanzata che la messa a disposizione di 30-40 milioni sarebbe intempestiva, sia per la preparazione delle perizie ulteriori, sia per la messa in opera di nuovi cantieri.

Ritengo che l'assegnazione di una somma che si aggira sui 30-40 milioni e oltre, sarà un problema che verrà esaminato e risolto con la prossima primavera. Ritengo quindi che, a parte la considerazione di altro genere sulla legge, per quanto riguarda questo settore, posso solo dichiarare che la messa a disposizione di una somma così rilevante sotto un aspetto, e così minima di fronte alle necessità che effettivamente esistono, non toglie e non dà niente all'impostazione del problema stesso. Ringrazio per aver messo in evidenza il problema, e aggiungo che per quanto riguarda la provincia di Bolzano la manodopera che oggi abbiamo a disposizione non è più reperibile; se si tratta di manodopera per la maggior parte specializzata per quanto riguarda i muratori, non è più reperibile, se si tratta invece di manodopera non qualificata come manovali ecc., in questo caso noi non faremmo altro che inutili spostamenti, spostamenti di persone, di popolazioni, che potrebbero anche giudicarsi irrazionali e essere anche sottoposti a eventuali e possibili critiche. Concludo che l'ulteriore messa a disposizione di fondi potrà essere impegnata ma non impiegata.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Mi pare che il discorso testè fatto dal collega assessore Pruner

chiarisca notevolmente la situazione e, in sostanza, appoggi in modo del tutto particolare quello che è stato l'orientamento della Giunta a questo proposito. Io prendo la parola non dimenticando che noi consiglieri regionali rappresentiamo tutta la Regione, ma in particolare come consigliere della Provincia di Bolzano, e in questo senso voglio riallacciarmi esattamente al discorso testè fatto dal comm. Ziller. E non ci sono preoccupazioni elettorali che nè penso nella posizione assunta dal comm. Ziller, nè nella mia che condivide esattamente quanto ha detto poc'anzi il comm. Ziller. Non ci sono preoccupazioni elettorali, anche se ci tengo a chiarire che esistono in provincia di Bolzano, evidentemente, anche operatori economici della terra, che sono di lingua italiana e che comunque sono orientati verso partiti di lingua italiana, — questo lo dico senza nessuna presunzione da parte mia e da parte del mio partito, ma tanto per mettere un puntino, come si sul dire, sugli i —. Non ci sono preoccupazioni elettorali, non c'è una preoccupazione di natura squisitamente distributiva, equitativa, perchè una legge regionale, secondo il nostro avviso, cioè l'avviso della Giunta, deve operare nell'ambito di tutta la Regione, a meno che non vada a risolvere un problema specifico, che interessa una provincia propriamente detta, vedi il caso Vetriolo, accennato dal dott. Kapfinger, vedi il caso SALVAR di Merano, anche richiamato dal dott. Kapfinger. Questi sono problemi particolari, perchè la SALVAR c'è a Merano e non può esserci o non c'è comunque a Trento; il caso Vetriolo è a se stante ed è a Vetriolo e non si ripete nella provincia di Bolzano, in quel caso è evidente che una legge può operare singolarmente per la soluzione d'uno specifico problema. Ma in genere la legge che riguarda un problema di natura

regionale, deve operare in sede regionale. Noi prendiamo atto, — e l'abbiamo preso già a suo tempo in sede di provincia — dei 70 milioni distribuiti dalla provincia di Bolzano. Noi non riteniamo che con questi 70 milioni si sia superato a quelle che erano le esigenze manifestatesi dal fenomeno delle alluvioni, e non abbiamo paura a riaprire questa piaga, caro assessore Brugger, non abbiamo paura perchè è evidente che la legge opererà: si presenteranno le domande, e in quel momento avremo la precisa sensazione dei bisogni dell'una e dell'altra provincia, e una riconferma di quella che è la situazione, — in questo senso la risposta all'avvocato Mitolo si avrà proprio in sede di presentazione di domande — la legge opererà equitativamente per l'una e l'altra provincia, dopo di che si potrà parlare di quella compensazione alla quale ha accennato il comm. Ziller.

Ripeto che anch'io, proprio come consigliere della provincia di Bolzano, sottolineo questo aspetto e naturalmente sostengo la tesi già presentata a suo tempo dalla Giunta Regionale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Per esigenze tecniche intendo esprimermi in italiano.

Vorrei innanzitutto prendere posizione su quanto ha espresso l'assessore all'economia montana e alle foreste, dottor Pruner. E' vero, e noi ammettiamo che l'organizzazione dei lavori e dell'attività riguardante il settore « sistemazione bacini montani » in provincia di Bolzano funziona. Questo lo dobbiamo ammettere e ne dobbiamo dare atto. Purtroppo non posso affermare o acconsentire a quanto affermato dal signor assessore regionale, che, per

manca di mano d'opera in provincia di Bolzano non sarebbe più possibile aumentare il programma. Mi dichiaro immediatamente disposto a fornire 50 o 60 operai che cercano lavoro nella sistemazione dei bacini montani, purchè questi operai possano lavorare in un territorio, che non sia troppo distante da casa loro. Se, per esempio, potessimo potenziare...

(Interruzioni).

Io ritengo che si potrebbero potenziare i lavori urgenti che non sono stati continuati, per esempio, in Val d'Ultimo e in Valle Aurina. In quelle zone dove la legge sulle zone depresse non può essere applicata e dove i fondi che saranno messi a disposizione dalla legge dello Stato non potranno essere, o soltanto in parte potranno essere impiegati, in quelle zone, e per la esuberanza della mano d'opera che cerca lavoro e per la necessità di intervenire, il programma potrebbe essere potenziato ancora di parecchio. Ci sono urgenti necessità di continuare questa sistemazione.

Anzi posso affermare che i dirigenti, i tecnici dell'ufficio sistemazione bacini montani si rivolgono alla Giunta provinciale, e il competente assessore provinciale ai lavori pubblici potrà confermare che per certe arginature di bacini montani vicini alle strade provinciali vengano chiesti degli interventi dalla Giunta provinciale acchè i tecnici della Giunta provinciale provvedano alla sistemazione di questi bacini. Posso citare il caso del Rio Saldur, vicino a Sluderno, per cui recentemente i tecnici della sistemazione dei bacini montani di Bolzano si sono rivolti alla Provincia per un aiuto, in quanto, essi dicono, i fondi messi a disposizione dalla Regione o i fondi messi a disposizione attraverso la Regione non bastano. Ora io non so se questi tecnici dicono delle fandonie oppure se è vero quello che mi dicono, e

se noi facciamo male a offrire dei mezzi finanziari, affinché il programma di sistemazione possa essere realizzato, secondo i reali bisogni.

Questo per quanto riguarda la situazione sistemazione bacini montani e l'urgenza di provvedervi.

Ho sentito affermare da parte di tecnici di questi uffici, che i progetti presentati e finanziati con fondi regionali hanno un corso più tempestivo, possono essere realizzati in modo più sollecito.

E' per questo che noi adesso abbiamo fatto questa proposta di assegnare al capitolo per la sistemazione bacini montani un congruo importo acchè determinati lavori di estrema urgenza possano con tutta sollecitudine essere realizzati. Il che non è possibile perchè loro si debbono attenere ai progetti approvati dopo lunghissimo iter burocratico. E poi questi progetti, una volta approvati, non possono più essere modificati, perchè in sede di rendiconto possono sorgere delle difficoltà se vengono apportate delle modifiche ai progetti approvati i quali poi vanno per l'approvazione a Venezia. Riteniamo inoltre di essere ancora in tempo utile per le nostre richieste, in quanto a causa delle difficoltà burocratiche di bilancio, non tutto il periodo dell'anno può essere utilizzato per questi lavori. I lavori di sistemazione dovrebbero iniziare ai primi di marzo, per tali difficoltà di bilancio si arriva al maggio prima di poter iniziare questi lavori. Quanto prima si può iniziare, tanto prima il programma può essere realizzato. Cosicchè se noi adesso avessimo ancora un congruo importo a disposizione per la sistemazione dei bacini montani, i programmi, che hanno da correre una via burocratica non eccessivamente lunga, perchè si tratta di fondi regionali, potrebbero essere predisposti, i lavori in parte potrebbero essere iniziati ancora in autunno e potrebbero

poi essere ripresi tempestivamente nella primavera del 1962. Ecco una ragione per cui noi adesso chiediamo che ci venga aumentato il fondo per la sistemazione dei bacini montani. Queste sono le informazioni sulla situazione che posso comunicare io che sono in continuo collegamento con queste esigenze e con i contadini, i quali chiedono più che altro la sistemazione dei bacini montani. Il che poi in fin dei conti torna pure a vantaggio della provincia di Trento, perchè se sono sistemati bene i bacini montani dell'Adige e degli affluenti dell'Adige in provincia di Bolzano, minore sarà il pericolo di alluvioni, quali abbiamo dovuto constatare l'anno scorso.

L'avv. Mitolo diceva: esponga la Giunta la situazione dei bisogni reali, sia per la Provincia di Bolzano che per la Provincia di Trento. Il cons. Mitolo ha ragione. Io posso anche affermare di avere, nell'accertamento dei danni in provincia di Bolzano l'anno scorso in occasione delle alluvioni, collaborato strettamente con i tecnici dell'ispettorato della agricoltura. Noi abbiamo dovuto fare innanzitutto gli accertamenti perchè si trattava effettivamente di uno stato di emergenza; la Provincia dovette provvedere il più celermente possibile, seguendo il principio che *bis dat qui cito dat*. E con ciò i nostri dati li abbiamo forniti all'ispettorato agrario il quale li ha poi potuti bene utilizzare. Non so se abbia dato al signor assessore regionale competente anche la relazione su quanto fu accertato. Ritengo che la relazione, così come l'avevamo impostata noi e come io ebbi occasione di comunicarla al Consiglio provinciale, sia stata tenuta come base anche per le informazioni, che ha dato l'ispettorato agrario di Bolzano alla Regione. Evidentemente i criteri di accertamento seguiti adesso sono una questione piuttosto relativa; essi sono affidati alla coscienza e alla diligenza dei

tecnici, i quali accertano questa situazione. Non si può nemmeno escludere che una certa direttiva sia stata seguita in provincia di Trento e una direttiva diversa venga seguita in provincia di Bolzano. Cosicché io ritengo che un accertamento preciso del danno sia quanto mai difficile. Come ritengo anche difficilissima l'amministrazione di questa legge, se approvata. Se noi oggi dobbiamo ancora ritornare a constatare il danno avvenuto, i tecnici degli ispettori si troveranno in serie difficoltà. Potrebbe anche darsi che colui che subito si è messo a ripristinare le opere danneggiate, proprio in base a questa legge venga ritenuto non più bisognoso di aiuti, mentre chi non ha provveduto a riparare i danni oggi si trova in una situazione migliore di fronte a questa legge. Per questo ritengo sia difficilissimo l'accertamento della situazione esatta, che dovrebbe costituire la base per i provvedimenti previsti da questa legge. Devo anche dire che leggi analoghe sono state già varate da questo Consiglio regionale. Come assessore all'agricoltura della provincia di Bolzano fui incaricato dell'applicazione di queste leggi, le quali, emanate dalla Regione, furono tutte delegate alle Province, con una certa applicazione dell'art. 14. Io posso affermare che le difficoltà, che sorgono nella distribuzione di questi fondi spiccioli, sono grandissime e che forse si crea più malcontento che soddisfazione.

Si dovrà affrontare anche questa difficoltà. Noi della provincia di Bolzano abbiamo aiutato in modo sollecito basandoci anche su una precisa competenza prevista dallo Statuto all'art. 11, p. 14: « Opere di pronto soccorso per calamità pubbliche ». Ritengo che abbia fatto bene la Provincia ad intervenire; d'altra parte io temo le leggi di questo genere per il fatto che con una legge siffatta noi — non lo dovrei dire —, ma stiamo degradando l'ente

pubblico in un istituto di assicurazione. Noi qui...

(Interruzioni)

Quando nessuno aiuta, perchè le assicurazioni non ci sono, aiuta la Regione, attribuendole la funzione che è propria degli istituti di assicurazione. Infatti la legge, che ci è stata sottoposta, parte dal criterio — come è stato anche detto dal comm. Ziller — dal criterio del risarcimento del danno. Io ritengo che questo non sia un criterio giusto per un intervento del genere. Più giusto è il criterio del danno accompagnato al bisogno che si è verificato nella famiglia, che quel danno ha subito. E pertanto, se entriamo in questo ordine di idee, noi dobbiamo dire che più competenti per l'attuazione di questi provvedimenti sarebbero le amministrazioni provinciali. Allora si entra nel criterio del pronto soccorso. Diversamente il nostro provvedimento altro non è che il surrogato di una legge assicuratrice.

Ora entriamo nella nostra richiesta; la richiesta che avevamo fatto noi della Provincia di Bolzano. E' già stato detto che, in base alla nostra competenza, noi siamo intervenuti sotto il profilo del pronto soccorso. Ora interveniamo una seconda volta, erogando del danaro non per fini produttivistici, allora certamente si potrà dimostrare che i bisogni della provincia di Bolzano non sono inferiori a quelli della provincia di Trento. Le domande certamente ci saranno in equo e congruo numero, cosicché i fondi saranno poi utilizzati a metà fra le due Province e la legge si esaurirà rapidamente. Però sarà difficile poi accertare in quale misura è intervenuta la Provincia l'anno scorso e quanto si dovrà dare ancora di differenza. Se qui trattiamo sulla base del risarcimento del danno, quello che è stato fatto dalla Provincia l'anno scorso non dovrebbe interferire e non dovrebbe essere qui contemplato.

perchè la Provincia ha dato quei fondi operando un intervento di pronto soccorso in un caso di emergenza. Non ritengo impossibile provvedere con questa legge per quanto riguarda questi benefici, soltanto in provincia di Trento. Abbiamo già dei precedenti. Esistono delle leggi regionali, le quali funzionano soltanto in una delle due province. Ad esempio la legge sul Consiglio agrario; altro non mi viene in mente al momento. La legge sul Consiglio agrario è una legge regionale che funziona unicamente in provincia di Trento. Dunque abbiamo già un precedente legislativo che convalida questa nostra richiesta. Per cui ora si può provvedere in questo senso per la provincia di Trento, e impiegare la parte dei fondi spettanti alla provincia di Bolzano per la sistemazione dei bacini montani e per la lotta contro le malattie infettive del bestiame. Ritengo che difficoltà non ce ne dovrebbero essere. Mi preoccupa invece il fatto che con questa legge veniamo a dare dei sussidi agli altri rami economici; con ciò noi creiamo un altro precedente, nel senso che se qualche cosa non funziona, se qualche ramo economico, per qualsiasi motivo, ha avuto qualche danno, i rappresentanti di queste categorie, riferendosi a questa legge, verranno in Regione per chiedere nuovi interventi, forse anche di altro carattere. Per quanto concerne Bolzano, i fondi previsti all'art. 7 potrebbero essere devoluti in un'unica soluzione all'Ente turismo di Bolzano. Con ciò si chiuderebbe un buco, del quale hanno molto da preoccuparsi i dirigenti di questa azienda.

Ritengo quindi che in questa situazione e con la descrizione della situazione testè fatta, il Consiglio regionale possa corrispondere alle richieste da noi presentate, nel senso che una parte di questi fondi venga investita in un'attività e possa far parte di un programma economico, il quale ritengo sia molto più produttivo,

in avvenire, che non i fondi destinati, in base a questa legge, ai singoli danneggiati.

Se in provincia di Trento la necessità c'è — ed io so che l'anno scorso furono fatte delle promesse da parte del competente assessorato —, ebbene si mantengano queste promesse fatte alla popolazione della provincia di Trento. Noi non abbiamo dato pubblicità alle promesse fatte allora da parte della Giunta regionale, e ci assumiamo anche la responsabilità per le conseguenze che da ciò potrebbero derivare, ma noi intendiamo indirizzare in altri settori economici questi fondi, e ciò nell'interesse delle popolazioni e della Regione stessa.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Io credo che per poter sostenere la proposta che questa legge debba essere operante soltanto in provincia di Trento, non potrebbero essere adottati che tre motivi: il primo, quello riguardante l'estensione territoriale del fatto naturale, calamitoso, al quale si vuole rimediare con questo provvedimento, almeno in parte; il secondo motivo che potrebbe essere adottato sarebbe quello che in una delle province c'è stato il completo appagamento, con interventi di altri enti, nei confronti dei danneggiati; il terzo motivo, che dovrebbe e potrebbe essere adottato, sarebbe quello di una rinuncia degli interessati ad un provvedimento di legge che viene proposto a loro favore. Se esaminiamo ciascuno di questi tre motivi, noi ci accorgiamo subito con poche parole che nè l'uno, nè l'altro e nè il terzo può essere qui invocato perchè non sussiste. Il fatto calamitoso deve essere riconosciuto, perchè è noto a tutti, è avvenuto parimenti in provincia di Trento, quanto in provincia di Bolzano. Potrà essere una

differenza quantitativa, una differenza di zone, ma nessuno può contestare che quei determinati calamitosi fenomeni naturali, che sono avvenuti in provincia di Trento, per i quali qui si dice di voler provvedere soltanto, sono avvenuti anche nello stesso periodo, nello stesso tempo, in concomitanza con la stessa causa anche in provincia di Bolzano. E' evidente perciò che se ci si trova di fronte ad una proposta di legge che intende venire incontro in qualche modo a quelli che sono i danni patiti per questo evento naturale, non si possa ragionevolmente restringere l'operatività della legge, esclusivamente ad una o all'altra delle due province. Sembra, dagli interventi che si sono sentiti dai banchi della S.V.P., che qui non si tratti di un provvedimento di legge ben chiaramente definito e con un orientamento e un fine chiaramente indicato, ma che ci si trovi di fronte ad una proposta di impiegare in qualche modo 300 milioni e che si discuta se questi 300 milioni debbano essere impiegati in un modo piuttosto che in un altro, malattie del bestiame, bacini montani, adesso addirittura anche una sovvenzione di 25 milioni all'Ente provinciale per il turismo di Bolzano. Per quanto riguarda l'appagamento, secondo dei motivi che potrebbero essere adottati, io credo che i rappresentanti della provincia di Bolzano, ma particolarmente i rappresentanti della S.V.P. che sostengono questa tesi, si assumano una responsabilità, a mio avviso, eccessivamente grave, nel venir qui a dirci che tutti i danni che sono avvenuti sono stati coperti con un intervento da parte della Provincia. Anche perchè ho sentito che negli interventi si confonde facilmente tra quello che è il pronto soccorso e quello che è invece lo scopo e la finalità che questo disegno di legge provvede, che sono cose completamente diverse. Io mi domando poi da un punto di vista astratto, ma

in questo momento ha anche una sua importanza presentare, se sia possibile esercitare un mandato politico a nome delle proprie popolazioni, invece che per chiedere qualche cosa, per rinunciare a nome di esse a qualche cosa; è un esercizio del mandato politico che io credo che non sia neanche completamente corrispondente a quello che è il significato e il senso del mandato politico stesso. Chi infatti può affermare sicurissimamente che, una volta uscita questa legge ed entrata in vigore, non ci sarebbero cittadini della provincia di Bolzano che con elementi obiettivi, non soltanto soggettivi, con elementi obiettivi, perciò con la possibilità di documentare i danni subiti, chi può affermare che non ci sarebbero cittadini della provincia di Bolzano che non intendono ricorrere alle provvidenze disposte da questo disegno di legge?

Nel momento perciò in cui i rappresentanti della S.V.P. insistono perchè questa legge sia operante soltanto in provincia di Trento, essi rinunciano a nome proprio, rinunciano per le popolazioni rappresentate ai benefici che da questa legge potrebbero provenire. Del resto, abbiamo sentito dall'ultimo intervento del cons. Brugger, che non solo non esclude, ma prevede che nel momento in cui questa legge entrasse in vigore, ci sarebbero un numero di domande rilevanti anche in provincia di Bolzano. Ora se questo numero di domande rilevanti dovesse essere soltanto un tentativo per acquisire una compartecipazione a questa somma di denaro pubblico e non avesse nessun fondamento, questo sarà compito poi degli organi amministrativi che applicano la legge, di controllare e di escludere, ma nel caso in cui queste domande fossero effettivamente corredate da elementi obiettivi, allora perchè noi dovremmo chiudere la possibilità a questi cittadini di Bolzano di poter fruire dei benefici della legge

stessa? Nè mi pare che debba sollevare qualche difficoltà il fatto che oggi noi non sappiamo ancora determinare quanta parte di questa somma prevista andrà a coprire indennizzi di danni avvenuti in provincia di Bolzano, o quanta parte andrà a coprire indennizzi di danni avvenuti in provincia di Trento, perchè già con altre leggi questo è avvenuto, ed esiste sempre quella norma del conguaglio generale, nella distribuzione dei fondi, norma alla quale ci si appella e ci si è appellato spesso fino al fatto di chiedere qui nel corso della discussione generale del bilancio di previsione 1961, dati precisi, concreti e definitivi, c'è sempre questa possibilità di conguaglio, perchè alla fine tirate le somme si potrà dire: in provincia di Trento sono stati spesi, supponiamo, 200 milioni, in provincia di Bolzano 100 o viceversa, e quello sarà uno degli elementi che entreranno come fattori per una valutazione più generale e più complessiva. Per quanto concerne l'altra obiezione della estensione di questo provvedimento anche al settore dell'industria e del turismo, ripetendo quanto ho avuto occasione di dire in sede di commissione, debbo dire che non ritengo sostenibile la tesi, anche or ora affermata dal cons. Brugger, che in questo modo noi apriamo il campo alla possibilità di richieste, una possibilità indeterminata e illimitata. Si è parlato in sede di commissione se non debba essere considerato un danno, ad esempio, lo sviamento di correnti turistiche, è un danno indubbiamente, ma non rientra nel termine di calamità. La calamità, questo termine è sempre stato usato in tutta la legislazione italiana, lo ripeto, come calamità naturale ed è ingiusto, a mio avviso, che quando da uno stesso fenomeno naturale sono colpiti diversi settori dell'economia o cittadini che operano in diversi settori economici, si debba restringere l'intervento soltanto ad un settore e si debbano in-

vece escludere gli altri. Mi pare che equità e giustizia vogliano che l'intervento sia proporzionale in tutti quei settori in cui i danni ci sono stati, sia che i cittadini che i danni hanno subiti siano agricoltori o piccoli e medi industriali, o artigiani o piccoli e medi operatori turistici e via dicendo.

Artigiani è una questione che riguarda la Provincia, l'abbiamo già detto. In conclusione, io credo che non ci siano motivi obiettivi per sostenere la tesi che questa legge debba essere operante soltanto in provincia di Trento, ed è strano, io debbo dirlo, è strano che ci si debba battere in questo momento perchè una legge fatta dal Consiglio regionale, che rappresenta l'intera Regione, debba essere volontariamente limitata ad un intervento nei confronti di una sola provincia. Il fatto che esistono precedenti di questo tipo, mi porta, concludendo, ad affermare che le analogie che sono state fatte non sono perfettamente corrispondenti alla realtà, perchè quando c'è stato un intervento per Levico, come si diceva, o per la SALVAR, era una legge che concerneva un determinato problema indipendentemente dalla sua localizzazione territoriale in una o nell'altra provincia, qui siamo di fronte ad un fenomeno che territorialmente interessa tutte due le province intere. E anche la legge citata per quanto riguarda i consigli agrari in provincia di Trento, è una legge coordinativa che crea un nuovo ente ma non una legge di intervento come vuole essere questa legge qui, perciò l'analogia neanche da questo punto di vista traspare.

Concludo affermando che mi pare che la tesi della estensione a tutta quanta la Regione sia la più equa, la più giusta ed anche giuridicamente la più esatta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei esprimere la sommessima speranza di sentir parlare finalmente anche l'assessore competente, perchè qui, stranezza delle convergenze, in materia di agricoltura della Giunta hanno parlato i convergenti minori, tutti e tre: l'assessore Pruner, il consigliere provinciale di Bolzano Moliognoni ha precisato che parlava soprattutto come consigliere provinciale di Bolzano, e l'assessore all'industria e al turismo prof. Corsini. E' nel suo diritto di star zitto, sarebbe però utile, oltre che interessante, per il Consiglio sentire l'avviso dell'assessore all'agricoltura per il fatto, se non altro, che in commissione egli aveva accettato il punto di vista che qui viene ora contrastato, e mai fu tanto profeta come in quel momento in cui chiese scusa di essere d'accordo con un'idea di questo tipo che era stata espressa e sottoposta da altri. Fu profeta perchè vediamo adesso che non ha la solidarietà di alcuno dei suoi colleghi di Giunta che hanno preso la parola. Sentiremo poi se lo hanno persuaso che la sua idea è errata o se manterrà il punto di vista di poter accettare la legge con le modifiche della commissione. Dei vari argomenti che sono stati portati qui, quello dell'assessore Pruner è uno di quelli che apparentemente potrebbero essere dei più convincenti: cioè, se noi spostiamo questa quota, che dovrebbe essere destinata alla provincia di Bolzano, sui capitoli relativi alla sistemazione dei bacini montani, possiamo garantire che la somma sarà impegnata ma non utilizzata per impossibilità di carattere materiale-tecnico. Non voglio dar credito neanche per un poco, così perchè mi fa comodo, alle affermazioni fatte in contrasto con questo dall'assessore Brugger e ammettere che sia impossibile quest'anno utilizzare quei fondi. E' questa una buona ragione per utilizzarli in un altro campo in cui c'è del dubbio se vadano bene utilizzati? Direi di no.

Se non si possono utilizzare quest'anno si utilizzeranno nella primavera prossima. Ma se fosse questo l'ultimo argomento per dire: visto che non li possiamo adoperare nei bacini montani, diamoli agli agricoltori della provincia di Bolzano anche se non è dimostrato che non ne han bisogno, mi sembra che sarebbe veramente una cattiva politica.

Ora, non vedo, con tutte le diffidenze che si possono avere nei confronti della S.V.P., perchè essa dovrebbe fare una politica così scellerata, da danneggiare volontariamente i contadini. Fossimo nei tempi d'oro, in cui la S.V.P., qualunque cosa facesse aveva sempre il suo seguito, potrei anche pensare ad una machiavellica macchinazione per far qualche cosa contro l'interesse; ma siccome pare che questi tempi d'oro per la S.V.P., per via di certe cose che sono avvenute, non ci siano più, mi domando chi glielo fa fare di assumersi la responsabilità di un provvedimento che potrebbe essere negativo e controproducente, e chi fa fare a noi i tutori degli interessi che la S.V.P. rappresenta. O mi dimostrate che si può sospettare che sotto c'è qualche cosa, diversamente mi pare proprio che le preoccupazioni espresse circa le conseguenze che ne potrebbero derivare per chi si assume questa responsabilità, siano preoccupazioni del tutto infondate. Gli argomenti poi adottati dall'assessore Corsini sono quelli che mi convincono meno e ho avuto l'impressione che quando gli manchi il testo preciso e puntuale del filosofo Benedetto Croce che teorizza un po' per conto suo, ad libitum, l'assessore dica delle cose facilmente censurabili. Ha detto di non capire e di non ammettere che ci possa essere un mandato politico che si estrinseca nel rinunciare, sottintendendo che il mandato politico consiste nel chiedere sempre qualche cosa per coloro che un partito rappresentano. Ora, mi permetto di ne-

gare, almeno per quanto riguarda la mia concezione politica, che il mandato politico consista nel chiedere indiscriminatamente quello che i miei supposti o veri rappresentanti chiedono. Addio Parlamenti, addio responsabilità degli organi legislativi ed amministrativi! O non è di tutti i giorni che i Parlamenti e gli organi rappresentativi di tutto il mondo dicono di no, negano, rifiutano, quando ritengono di avere un giudizio più maturo e più conforme all'interesse generale, che non sia il giudizio della categoria, che è mosso esclusivamente da interesse egoistico? E allora la tua teoria se ne va in frantumi, filosofo della politica e collega Corsini. Non si può venire a dire: « Se una categoria chiede dobbiamo, noi rappresentanti, dire di sì ». Il lato antipatico e negativo di questa nostra professione o di questo nostro mandato è proprio quello di saper dir di no; e anche voi lo fate tutti i giorni, lo avete fatto in questi giorni, almeno tacitamente e implicitamente, nei confronti di una richiesta dei vostri rappresentanti — oltre che dipendenti sono anche vostri e nostri rappresentanti — dei dipendenti della Regione, che avevano chiesto un certo aumento...

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Questa non è demagogia!?

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma che demagogia! Io non censuro, io cito uno degli esempi, signor Presidente della Giunta, e non ho censurato; quindi lei non censuri quello che dico io. Ho richiamato un esempio del come anche voi sappiate dire di no. E probabilmente avete cento ragioni per dire di no, e allora cosa mi viene a teorizzare l'assessore Corsini che il mandato politico si estrinseca soltanto dicendo di sì e chiedendo per i propri rappresentanti? Quando il corpo politico ritiene...

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Ad una offerta, non ad una richiesta.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ad una offerta?

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): E' diversa la cosa, consigliere Raffaelli!

RAFFAELLI (P.S.I.): Anche ad una offerta, sì signori, anche ad una offerta, mi permetto di insistere. Perché sono dei rappresentanti politici e possono ritenere — e anche questo succede o può succedere tutti i giorni in tutti i Parlamenti — che una certa parte politica propone di offrire a una certa categoria di cittadini un beneficio e un'altra parte tranquillamente, giudicando in modo diverso, si assume la responsabilità di dire di no, e non per questo perde la sua qualifica di rappresentante politica responsabile. Quindi è una teoria da discutersi, non è il caso di dilungarsi qui ma in qualsiasi momento — la confronti con l'atteggiamento del suo partito, in Parlamento e altrove — vedrà che è più facile che collimi questo atteggiamento con quanto dico io, che non con quanto ha voluto teorizzare lei un momento fa. Quindi anche quello è un argomento che non mi convince assolutamente.

Sull'altro argomento: « strano che si provveda ad una sola provincia », gli esempi che ha citato Brugger saranno i meno calzanti, ma ne possiamo trovare molti altri in cui lo Stato, ente territoriale più vasto di noi, che ha circa 100 province, prende dei provvedimenti per un gruppo di province. I provvedimenti del meridione, signori, sono o non sono provvedimenti discriminatori per un ambito territoriale considerato bisognoso e per altri no? La legge sulla montagna è un provvedimento discriminatorio di questo tipo o no? I comuni

montani hanno il bisogno, si fa la legge, i comuni di pianura non hanno bisogno, non si fa la legge. Bisognerebbe dimostrare, e questo non è stato ancora fatto, che i danneggiati della provincia di Bolzano lo sono stati nella misura in cui sono stati danneggiati quelli della provincia di Trento; che gli interventi della provincia di Bolzano non sono stati sufficienti alla ripresa delle aziende, e che le aziende della provincia di Bolzano non hanno un'autonoma capacità derivante dalla loro diversa e migliore struttura economica per riprendersi anche da sole più di quanto non sia consentito alle aziende agricole della provincia di Trento. Allora avremmo la parità. Ma esempi di discriminazione, lo Stato, il Parlamento italiano ne fa quotidianamente con una serie di leggi: la legge dei 5 miliardi di alcuni anni fa per le province dell'Italia settentrionale e tante altre che ora non mi sovengono e che voi potete conoscere a memoria.

Tocco un altro argomento adesso perchè non mi è più poi consentito parlare e mi risparmierei di intervenire dopo, quello della estensione, mediante il titolo II delle provvidenze agli altri colpiti dall'evento calamitoso, cioè albergatori, piccoli e medi industriali, conduttori di esercizi pubblici, negozi ecc. L'assessore Corsini ha spiegato lungamente e difeso calorosamente anche in commissione, quella tale teoria politica prima espressa della difesa, della richiesta fedele e calorosa di qualche cosa per coloro che egli rappresenta, ma non mi ha convinto dell'analogia. E non mi ha convinto per questa ragione: perchè l'analogia o si porta fino in fondo, o non vale più. Chi ha perduto un figlio nell'evento calamitoso, ha perduto qualche cosa di molto più importante e di un valore ben superiore alla perdita di un po' di assi o di una vasca di pesce in allevamento. Ma quello non è compreso, e

allora zoppica la teoria. Che cosa è che distingue l'intervento nell'agricoltura dall'intervento negli altri settori proposti? Secondo il mio giudizio, ed è ciò che giustifica l'intervento della Regione, è questo: con la calamità dell'anno scorso, tutto un settore fondamentale dell'economia della Regione, è stato colpito in modo non marginale, ma in modo profondo. Se bastasse il danno marginale, dovremmo senz'altro includere i danneggiati anche di quest'anno. Perchè io non ho proposto, e mi asterrò sull'emendamento firmato anche da un mio collega, non ho proposto i danneggiati di quest'anno? Perchè faccio la discriminazione fra il danno marginale e il danno profondo, sostanziale. L'anno scorso — questo è il punto di partenza che giustifica la legge, altrimenti non si giustificerebbe — l'anno scorso c'è stato un danno sostanziale in un ramo della economia della Regione che è essenziale, che è il secondo o il primo dei rami, preso in sè stesso, e tutta l'economia della Regione può esserne arrestata, ritardata, colpita anche per il futuro. Non è il danno del singolo, perchè allora valgono gli esempi che ho fatto anche in commissione. Se dovessimo intervenire verso il danno del singolo, ci costituiremmo in società, non mutua, ma paternalistica di assicurazione per tutti coloro che patiscono danni, e questa non è la nostra funzione, e, volendo, anche, non potremmo assolverla. Infatti colui che in condizioni di modestissima situazione economica viene privato per furto o per disgrazia di uno dei suoi beni, la casa che brucia, la motoretta rubata all'operaio, ecc., avrebbe altrettanti titoli di diritto, perchè probabilmente il danno in senso relativo è molto più grave che non quello patito da quegli operatori economici ai quali lei si riferisce. Quindi, se vogliamo fare una legge che ci soddisfi e che non ci possa essere messa sul tavolo come precedente per re-

clamare da noi altre leggi meno giustificate, il punto di partenza deve essere molto chiaro. Si giustifica l'intervento in agricoltura per quelle ragioni che ho cercato di esporre, non si giustifica in altri settori che, come settori di economia, sono secondari e non hanno avuto un'incisione dall'evento calamitoso ragguardevole o considerevole, ma sono stati sfiorati per la tangente. Se ci fosse domani un evento calamitoso dovuto a fattori naturali, che danneggiasse in maniera proporzionalmente altrettanto grave l'industria, non avrei niente in contrario a fare il discorso come lo sto facendo per l'agricoltura, perchè anche l'industria è un settore fondamentale, e quando fosse colpito nella generalità sarebbero compromesse le sorti economiche di tutta la Regione. Ma finchè si tratta di danni sporadici e marginali, dobbiamo avere il coraggio — e per me è questo il senso della responsabilità politica — di dire di no. Del resto non siamo nuovi a questo discorso, perchè chi ha voluto ricordare il senso degli interventi, anche del passato, fatti da questi banchi, sa benissimo che abbiamo semmai rimproverato alle varie maggioranze, che comprendevano anche la S.V.P., di non essere sufficientemente capaci di dire di no a determinate richieste. E mi pare che proprio nel dire di no qualche volta si misuri il senso di serietà e di responsabilità degli amministratori della cosa pubblica.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Vorrei fare qualche piccola precisazione, che ritengo necessaria, in merito a quanto hanno detto il cons. Mitolo e l'assessore Molignoni.

L'avv. Mitolo avrebbe constatato diversi danni, che sarebbero emersi dalle stati-

stiche dell'assessorato provinciale e di quello regionale. Ora, non esiste diversità per i danni arrecati dalle alluvioni. C'è solo la constatazione che in provincia di Bolzano i danni sono stati, almeno in gran parte, riparati con l'intervento della Provincia. Non che c'è discordanza sull'entità dei danni.

L'assessore Molignoni ha detto che tutti i bisogni sono stati soddisfatti. Noi questo non l'abbiamo mai affermato! L'assessore provinciale competente ha affermato che i casi bisognosi sono stati presi in considerazione. Diversamente, secondo questa legge, si potrebbe intervenire indiscriminatamente sia a favore del ricco sia a favore del povero, appunto perchè la legge non fa alcuna distinzione. Noi siamo convinti, assessore Molignoni, che se questa legge diventa operante, anche dalla nostra provincia arriveranno parecchie domande. Ma arriveranno anche dei commenti poco lusinghieri all'indirizzo della pubblica amministrazione, e di ciò dobbiamo preoccuparci. Io prevedo già diverse domande da parte di cittadini, che veramente non hanno bisogno dei nostri sussidi e aiuti finanziari. Questa è la differenza.

Un'altra cosa poi vorrei dire. Qualche assessore regionale avrebbe esternato delle preoccupazioni, nel senso che questo nostro atteggiamento sarebbe una manovra o un pretesto del S.V.P., per poter dire un domani, di fronte a qualche organizzazione politica: ecco che la Regione ha creato un'altra legge operante solo per la provincia di Trento e non per quella di Bolzano!...

Ora, credo che sia addirittura puerile pensare una cosa del genere, quando domani esisteranno pagine di protocolli registrati, dai quali apparirà che noi ci siamo battuti affinché questa legge non operi in provincia di Bolzano nei modi e nelle forme, che sono qui

proposta che anche questo venga sciolto, tanto vediamo che gli interessi vengono talmente ben curati qui dall'assessore Molignoni, che una volta però esternava delle idee non troppo convergenti — ed uso la parola « convergenza » in questo caso —, non troppo convergenti con le sue idee di una volta, ma comunque siamo al mondo per cambiarci in meglio, vero?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Sono convinto io, non c'è bisogno che sia convinto lei. Basta la mia convinzione! Si fa del bene e...

CANESTRINI (P.C.I.): Offri cristianamente l'altra guancia!

PRESIDENTE: La parola all'assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Finalmente posso soddisfare la richiesta del cons. Raffaelli e parlare. Devo precisare che non avevo mai rinunciato a prendere la parola, quindi sono ancora in tempo. C'è stata veramente una discussione molto ampia che ha spaziato un po' ovunque, perfino in argomenti di carattere politico; io mi limiterò soltanto a rispondere e a trattare gli argomenti di carattere economico che sono previsti in questa legge, e quindi sarò breve.

Prima di tutto ha preso la parola il signor cons. avv. Canestrini che ha annunciato anche un emendamento alla legge, in quanto in questo disegno di legge non sono previsti contributi per i danni arrecati in questi giorni dal vento e dalla grandine. Ha citato in proposito anche l'interrogazione del signor cons. Raffaelli, alla quale io ho risposto ieri. Veramente mi è sembrato alla fine della risposta che il cons. Raffaelli si fosse dichiarato soddisfatto e avesse proposto, non di

inserire in questa legge un articolo che prevedesse indennizzi di questo genere, — come del resto ha affermato anche un momento fa perchè riteneva il danno non tale da meritare un trattamento di questo genere, — ma piuttosto di tenere in considerazione il danno subito da quelle popolazioni nell'applicazione di questa legge o di altre leggi, in modo da dare una percentuale di intervento che sia stata veramente adeguata anche a questa ultima situazione verificatasi. Quindi, devo dire al signor cons. Canestrini che se nella legge venisse inserito anche il comune di Aldeno o altri comuni che hanno subito danni, questa legge non potrebbe operare, perchè essa esclude espressamente che vengano indennizzati o in qualche modo aiutati i contadini che hanno avuto danni ai frutti pendenti o ai raccolti. Questa legge era stata voluta soltanto per il ripristino dell'azienda riguardo alla coltivabilità dei terreni. Perciò bisognerebbe addirittura modificare la legge nella sua stesura primitiva.

Il cons. Kapfinger ha avanzato richiesta della S.V.P. Tale discussione c'era stata già in sede di bilancio 1961 e ha portato ad una modifica dell'utilizzo dei fondi, stabilendo 50 milioni a favore della zootecnia, con l'intesa che venissero riservati alla provincia di Bolzano. Questo aveva portato ad una valutazione un po' diversa dell'entità del danno in provincia di Trento e in provincia di Bolzano. I motivi poi di storno di questi fondi erano stati giustificati sia allora, come del resto anche oggi, con argomentazioni che io ritengo valide per quanto riguarda l'utilizzo e cioè la necessità di completare l'opera di risanamento del bestiame in provincia di Bolzano — opera del resto già in avanzata fase —, e di continuare nella sistemazione dei bacini montani, col ritmo che è praticamente già in atto. Quindi nessuna obiezione da parte del sottoscritto o

previsti. Di fronte a queste speculazioni credo sia inutile ogni commento. E' addirittura commovente, assessore Molignoni, questa sua tutela degli agricoltori della provincia di Bolzano, in barba alla Volkspartei e allo stesso Südtiroler Bauernbund!... Possiamo fare la da parte della Giunta, sui motivi di utilizzo di questi fondi. La obiezione che la Giunta fa, invece, è di carattere diverso. E' stato anche argomentato circa la possibilità di preparare e di varare una legge che prevedesse soltanto l'intervento nella provincia di Trento anziché in tutte e due le province, cioè in senso regionale, e sono stati citati alcuni esempi anche dal consigliere Peter Brugger. Ora, io le cito un altro esempio, che forse è più adatto a giustificare questo che non gli esempi citati da lei. C'è l'esempio di Zambana: la Regione è intervenuta per una calamità pubblica soltanto in provincia di Trento. Questo è l'esempio che si adatterebbe bene, però dobbiamo ricordare che la calamità era circoscritta alla zona di Zambana soltanto e non era estesa su tutte e due le province, quindi poteva e doveva essere limitata a Zambana, perchè l'oggetto era Zambana e non erano due paesi dislocati in provincia di Trento e in provincia di Bolzano. C'è invece un caso che si adatta un po' all'altra tesi, ed è quello della legge regionale che prevede contributi per gli impianti antibrina.

Si sapeva — del resto la natura del terreno non è molto facile mascherarla — che l'intervento avrebbe avuto applicazione quasi esclusivamente in provincia di Bolzano, cioè maggior estensione in provincia di Bolzano e minor estensione in provincia di Trento. Tuttavia la legge è stata fatta in senso regionale, perchè qualche cosa poteva esserci, come c'è stato, anche in provincia di Trento. Quindi qualche richiesta di agricoltori, giustificata naturalmente, poteva esserci in provincia di

Trento, e così la legge è diventata legge regionale.

Ci sono stati poi interventi di altri signori consiglieri, tra cui il cons. Raffaelli, che ripetutamente ha espresso la sua convinzione che è meglio prevenire piuttosto che riparare i danni. Siamo perfettamente d'accordo con lui. L'argomento era già stato abbondantemente trattato dal cons. Kapfinger, ed è l'argomento che ci fa intervenire continuamente sempre nella sistemazione dei bacini montani. Però ci troviamo di fronte ad un fatto reale, a quello che c'è oggi, cioè che i danni ormai ci sono.

Poi dichiara, sempre il cons. Raffaelli, che, essendosi la S.V.P. assunte tutte le responsabilità, il Consiglio dovrebbe essere tranquillo. Veramente anch'io potrei essere di quel parere e ciascuno di noi potrebbe esserlo, però il Consiglio ha anche delle responsabilità, e le responsabilità gli sono date dall'articolo 22 dello Statuto, che dice: « I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione ».

In commissione avevo esposto questi criteri, li avevano esposti poi il collega dottor Pedrini e l'assessore alle finanze, e alla fine io avevo detto che ero d'accordo di andare in Giunta per vedere se essa era del parere di accettare il deliberato della commissione circa la modifica che si voleva apportare al disegno di legge. Sono anche d'accordo con lei su un argomento specifico e precisamente sull'adozione del criterio per la erogazione dei fondi in base alla proporzione dei danni verificatisi.

Il comm. Ziller invece è del parere di fare la legge in modo che venga applicata in tutte e due le province, per quanto potrà essere applicata, salvo poi procedere alla fine ad un conguaglio a favore della provincia di Bolzano.

Il cons. Mitolo ha fatto una richiesta precisa al sottoscritto, una richiesta che mi pare senz'altro logica: ci sono o non ci sono questi danni da risanare? Li avete i dati o non li avete? Rispondete! Qui si è parlato in un senso e nell'altro. Il cons. Kapfinger dice che i danni ci sono stati, che la loro valutazione è una valutazione di intervento. E' di parere diverso quindi da quello del cons. Brugger.

Dirò subito che nella relazione si parla dei danni che ci sono stati. Dove ha assunto le informazioni la Giunta regionale? La Giunta regionale ha degli organi, sono i due ispettori agrari, e fino a quando il Consiglio non modificherà la struttura della Regione, dobbiamo attenerci alle informazioni che ci danno quegli organi. L'anno scorso, cons. Brugger, non si sono fatte delle valutazioni diverse in provincia di Bolzano e in provincia di Trento, con criteri diversi! L'ex assessore dott. Pedrini era stato incaricato dalla Giunta regionale, proprio per tenere una linea uniforme, di raccogliere i dati e di dare disposizioni agli organi dipendenti, ispettorati forestali e ispettorati agrari, di tutte e due le province naturalmente, per raccogliere addirittura i dati che andavano oltre i compiti dell'agricoltura e delle foreste, quelli cioè che riguardavano anche il settore dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio ed altre attività. Quindi era stato espressamente incaricato l'ufficio diretto allora dall'assessore dott. Pedrini, per tenere una linea uniforme nel metodo di valutazione. I due ispettorati forestali, d'accordo con gli ispettorati agrari, su richiesta e su suggerimento della Regione, si sono avvalsi anche di tutte le notizie che potevano venire dalle Province, dagli uffici del Genio Civile, dai comandi dei pompieri, e da altri organi. Hanno fatto una sintesi, e questa fu resa nota al Consiglio re-

gionale in Bolzano dal Presidente della Giunta regionale, su richiesta — se non sbaglio — del consigliere Nardin. Poi gli ispettorati agrari hanno riveduto i loro calcoli e hanno inviato all'assessorato regionale all'agricoltura il riepilogo sul prospetto formulato dalla legge 739 dello Stato. E la valutazione, cons. Mitolo, è la seguente, limitata alle voci che abbiamo inserito nella nostra legge, non ci sono le voci che ci sono nella relazione e che non abbiamo ritenuto di dover adesso sovvenzionare: Provincia di Trento, terreni ripristinabili, ettari 142 per un valore complessivo di 125 milioni; fabbricati e altri manufatti rurali danneggiati n. 165 per un importo complessivo di 140 milioni; strade poderali, canali di scolo ecc. 52.000 metri lineari per 40 milioni; opere e impianti di adduzione di energia elettrica, di provvista di acqua: 5 milioni; strade interpoderali che servono agli acquedotti e agli elettrodotti, alle reti idrauliche, impianti e servizio di più aziende 35 milioni; alle piantagioni arboree ed arbustive 18 milioni. Questo dato è stato modificato dalla prima relazione, in quanto si è verificata una moria tardiva, cioè la moria si è verificata adesso in primavera per quel processo di necrosi che ha praticamente paralizzato le radici, essendo state per più giorni nell'acqua; la pianta ha iniziato la vegetazione per un po', poi ha smesso di vegetare ed è morta. Questo fenomeno si è verificato nelle zone che sono state più a lungo sotto acqua, sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano. Poi ci sono stati danni alle scorte, che noi naturalmente non valutiamo; poi danni a terreni non ripristinabili. Vi sono dei terreni che hanno un'invasione di materiale ancora praticamente ripristinabile, e terreni che o sono stati asportati, o sono stati talmente invasi che non val la pena di metterli a coltura, chè il costo sarebbe eccessivo. Il totale è pres-

sappoco di 700 milioni. In provincia di Bolzano abbiamo questi danni: terreni ripristinabili 64 milioni circa, ai fabbricati 90 milioni, alle strade poderali 91, alle opere di impianti di adduzione di energia elettrica 27, agli impianti per conservazione prodotti agricoli: 3 milioni per aziende singole e 7 milioni e mezzo per aziende associate. In provincia di Trento di questi non ce n'erano. Alle strade interpoderali 13 milioni; alle piantagioni arboree altri 13 milioni; alle scorte, come ho detto, non indenizzabili 11 milioni; a terreni non ripristinabili 171 milioni. In totale circa 500 milioni. Questi sono i dati. Nella relazione a pagina 2 dicevo: « A questo riguardo gli ispettorati provinciali agrari hanno compiuto, nelle zone più colpite, opportuni accertamenti per valutare l'entità dei danni alle struttura fondiaria aziendali, che, a norma delle disposizioni di cui alla presente legge, potranno essere prese in considerazione agli effetti dei contributi ». I danni sono quindi quelli che ho letto adesso. « E successivamente — continua la relazione — la precedente stima deve intendersi di puro orientamento, al solo scopo cioè di caratterizzare la natura degli investimenti più importanti, in quanto le valutazioni definitive verranno effettuate azienda per azienda, in sede degli accertamenti demandati agli ispettorati agrari durante l'istruttoria delle domande di contributo ». Quello dovremo farlo con una meticolosità che merita l'argomento al momento opportuno. La valutazione invece che si fa qui, è quella che ciascuno di noi può fare così, più o meno esattamente. Io ricordo la discussione sul bilancio regionale quando si è trattato allora di questo argomento, e a proposito di lavori pubblici, di ponti ecc., si diceva: in provincia di Bolzano non interveniamo. Però il signor assessore adesso dice che si son presentati dei casi che meritano senz'altro di essere presi in conside-

razione anche in provincia di Bolzano, perchè i ponti son risultati asportati ecc. Ecco la necessità di attenersi a quella valutazione che viene fornita direttamente dagli organi tecnici, i quali hanno una funzione precisa, cioè quella di andare a verificare, constatare e poi riferire.

Il signor cons. Brugger nel suo lungo intervento, nella prima parte si è dichiarato non d'accordo con il collega dott. Pruner circa le necessità, o meglio le possibilità di sistemazione, l'impiego di fondi nelle sistemazioni montane, e qui io non rispondo, e poi ha ripetuto l'argomento dei dati raccolti dagli ispettorati, dicendo: « i due dati raccolti possono non concordare perchè ci sono state direttive diverse ». Io ho già spiegato invece che le direttive sono uniche, cioè quelle date dall'allora assessore Pedrini, su incarico della Giunta regionale. Ma poi egli entra veramente nel merito della materia, e qui posso dire che ha ragione, sotto un certo aspetto, quando dice: « può darsi il caso dei diligenti che vengono praticamente castigati e dei non diligenti che vengono premiati, perchè possono attingere a un contributo, mentre i diligenti han fatto il lavoro, e nessuno lo può vedere ». Dobbiamo però fare una valutazione particolare qui. Prima di tutto la legge prevede che ci sia la possibilità di intervento per i danni che vengono constatati e che si possono constatare probabilmente anche se c'è stato un intervento. Se qualche contadino è stato diligente e ha potuto sistemare in modo da far scomparire ogni traccia ecc., mi pare impossibile che gli organi tecnici dell'assessorato non sappiano valutare, ma forse qui entra anche di mezzo la questione della potenzialità economica dell'azienda, cioè se una azienda ha potuto in forma tranquilla, per conto suo, rimediare ecc., va bene, meglio per la azienda e meglio anche per gli altri. Sono d'accordo che ci sarà certamente del malcontento.

Generalmente tutte le nostre leggi, specie quelle che prevedono la erogazione di contributi, hanno creato malcontento; non tutti sono stati accontentati e quelli non accontentati si sono dichiarati non contenti. Non posso invece concordare nella valutazione che fa dell'intervento provinciale e dell'intervento regionale. Lì ha creato un po' di confusione. L'intervento provinciale è intervento a titolo di pronto soccorso, il pronto soccorso ha una natura speciale che è ben definita dalle leggi. Noi interveniamo sotto un titolo completamente diverso, non per pronto soccorso. Noi interveniamo con una legge che serve per portare l'azienda al ripristino della produttività, e non al risarcimento danno in senso di risarcimento danno o in senso di pronto intervento, perchè non è questo lo scopo della legge; la legge vuole aiutare le aziende a ritornare ad essere aziende efficienti. Ci sono delle aziende modestissime che si sono viste scomparire un ettaro di terreno; noi cerchiamo di dare la possibilità a queste piccole aziende di coltivatori diretti — e qui c'è un senso anche a carattere sociale — di poter continuare a lavorare, comperando eventualmente del terreno in sostituzione di quello che è andato distrutto. C'è stata anche la divisione in aziende grandi, medie e piccole, per usare dei criteri di misura diversi, e c'è stata l'altra possibilità di discriminazione, perchè l'intervento è previsto fino al 60, fino al 50, fino al 40%, proprio per tener conto di quei criteri di potenziale economico che ogni azienda ha in forma diversa dall'altra.

Così mi pare di aver risposto più o meno a quasi tutte le richieste, e premesso questo dobbiamo ritornare all'argomento. L'argomento che trattiamo è la legge sui danni alluvionali. La causa che ha provocato questa legge è stata quella della calamità dell'anno scorso, del settembre dell'anno scorso che si è verificata in

tutte e due le province. Quindi noi dobbiamo adesso vedere — come del resto è stato detto nella relazione — oggettivamente che la legge funzioni nelle due province. Se risulterà che non funzionerà in una delle province, troviamo senz'altro il modo di non torteggiare la provincia di Bolzano. Premesso questo, cosa doveva fare la Giunta, alla quale io ho prospettato la richiesta fatta dalla commissione, cioè la deliberazione fatta dalla commissione? La Giunta si è trovata di fronte ad una richiesta della commissione, provocata dalla S.V.P. di far limitare l'efficacia della legge alla sola provincia di Trento. La Giunta sa — perchè ha predisposto il disegno di legge — che la calamità si è verificata in ambedue le province, quindi avrebbe dovuto impedire con un disegno di legge, che cittadini di una provincia potessero beneficiare degli aiuti messi a disposizione di tutti. Ciò non è pensabile. Per questo la Giunta ha deciso di insistere nell'approvazione del disegno di legge che possa aver efficacia in tutte e due le province. Dopo l'indagine precisa che sarà fatta dagli ispettorati agrari in seguito alle domande presentate, noi vedremo realmente quale sarà la situazione generale di richiesta e così pure le necessità della provincia di Bolzano. In quella occasione potremo dire: guardate, ci sono a disposizione 250 milioni. Di questi vengono utilizzati 180, mi pare, secondo la proposta, in provincia di Trento, 70 — c'era la discussione tra 70 e 80 — in provincia di Bolzano, il risultato è questo: le domande giustificate della provincia di Bolzano si limitano solo a 20 milioni, per cui gli altri facciamo richiesta che vengano passati ai bacini montani o ad altri settori. I bacini montani, per conto mio, sono quelli che maggiormente sono attinenti all'argomento, perchè siamo nel settore dei danni alluvionali, e la Giunta non ha nulla in contrario per fare que-

sta modifica, cioè questa variazione di bilancio.

Premesso questo mi permetto chiedere a nome della Giunta che il Consiglio voglia lasciare la dizione nel senso di poter operare nelle due province, perchè non capiti il caso che domani dei cittadini della provincia di Bolzano si sentano torteggiati da una legge che per motivi, per loro non giustificati, non può operare nella provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Interrompiamo adesso la seduta per mezz'ora. Invito tutti a prendere qualcosa al bar, e poi dopo mezz'ora riprendiamo i lavori; altrimenti se andiamo a pranzo a casa non finiamo più.

(Ore 13.20).

Ore 14.

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Vorrei riprendere alcune affermazioni, che sono state fatte qui in sede di discussione generale, e precisamente sulla impostazione della legge stessa.

Il signor assessore competente ha detto che si vuole con questa legge riportare allo stato originario le aziende danneggiate dalle alluvioni. Sulla base di questa e di altre affermazioni non potrebbero essere esclusi dai benefici di questa legge quei richiedenti della provincia di Bolzano, i quali hanno avuto dalla Provincia un contributo a titolo di pronto soccorso. Dunque l'intervento della Provincia non escluderebbe la possibilità di avere un contributo, regolato appunto da questa legge, anche da parte della Regione. In linea di diritto questo potrà avvenire, tuttavia non saremmo sulla strada della giustizia. Però dobbiamo tener

presente che se questa legge viene applicata anche in provincia di Bolzano, potranno attingere ai benefici di essa anche coloro, i quali hanno già avuto dei contributi sotto il titolo di pronto soccorso.

Tutta la discussione qui in Consiglio regionale è stata interessante, per il fatto che noi in provincia di Bolzano, in occasione delle alluvioni, abbiamo adottato un criterio del tutto differente da quello che ora andiamo affermando.

Faccio presente al Consiglio regionale che quando si verificarono le alluvioni si trovava in Alto Adige un alto funzionario della Baviera. E questo funzionario lanciò l'idea di richiedere un'organizzazione che esiste là fuori e precisamente l'Opera di pronto soccorso tecnico, che esiste appunto per le alluvioni che si verificano sul Danubio - Passau ecc. Egli promise il suo interessamento affinché tutta questa organizzazione con relativi specialisti potesse essere mandata nella Regione onde riparare i danni delle alluvioni. Avuta questa informazione volli conoscere le strade e le vie per raggiungere questa istituzione molto ben attrezzata; mi si disse che essa poteva venire immediatamente, qualora il Ministero degli esteri lo richiedesse dal Governo di Bonn. Mi sono rivolto al Commissario del Governo, o al Vice commissario del Governo, affinché questa istituzione bene attrezzata con tutti i macchinari e il personale venisse richiesta, e io avevo già delle informazioni che quelli attendevano per venire ad aiutarci. Alla mia richiesta il Commissario del Governo ebbe ad osservare che sulla situazione di emergenza non giudichiamo noi, bensì il Governo, e il Governo ritiene che non si tratti di una situazione di emergenza tale, che potesse motivare un aiuto del genere, che forse avrebbe lenito di parecchio le conseguenze che adesso stiamo in un certo qual senso risarcen-

do con questo provvedimento.

Noi siamo del parere che si trattava di un vero stato di emergenza e perciò questa legge deve essere varata dalla Regione, perchè le conseguenze di questo stato di emergenza debbono essere lenite.

Per quanto riguarda l'ammontare dei danni in provincia di Trento si sono accertati danni per 3 miliardi 953 milioni, in provincia di Bolzano per 2 miliardi 597 milioni. A questi danni vogliamo far fronte con una spesa di 250 milioni. Ora si deve ritenere che la metà di questi danni si è verificata in aziende di modesti proprietari, che hanno più che diritto ad un contributo in base a questa legge. Se la legge sarà applicata in entrambe le Province, ritengo che tutti i fondi stanziati su questa legge saranno rapidamente esauriti, e così anche in provincia di Bolzano la valanga di domande non si potrà trattenere. Di conseguenza sarà molto difficile avere i fondi da noi richiesti in più per la sistemazione dei bacini montani e per la lotta contro le malattie infettive del bestiame. Tali iniziative, come già detto in sede di discussione di bilancio rientrano nel programma generale che noi abbiamo predisposto; e per poterlo realizzare questo programma non possiamo spendere troppo nè a destra nè a sinistra, ma dobbiamo cercare di concentrare i fondi della Regione su queste poche iniziative, che, se attuate con metodo, potranno dare grandi risultati.

Questo volevo sottolineare, affinché il Consiglio regionale sappia e conosca le difficoltà, che si frappongono alla applicazione di questa legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Qui è stato detto che la Giunta ha preso già una posizione

e che quindi è inutile fare nuove proposte. Ma devo ricordare, che in sede di discussione sul bilancio, quando noi abbiamo chiesto che siano stanziati importi maggiori per la lotta contro le malattie del bestiame e per la sistemazione dei bacini montani, sono stati destinati 50 milioni, o quello che è, per le malattie del bestiame. Per il resto è stato detto: prenderemo in considerazione, accontenteremo le vostre richieste in sede di utilizzazione dell'importo, che per intanto viene accantonato. Cioè in quella sede soddisferemo anche la richiesta di un maggiore importo per la sistemazione dei bacini montani. C'è stata comunque — non ho qui il verbale —, ma comunque mi ricordo che c'è stata una assicurazione da parte della Giunta che in questa sede, per l'utilizzazione di questi fondi riservati a futuri provvedimenti legislativi, sarebbero state considerate le esigenze particolari diverse della provincia di Bolzano e della provincia di Trento. E quindi saremmo proprio al punto giusto per mantenere questa promessa. Sento che c'è una preoccupazione da parte della Giunta regionale e cioè che non si può fare una legge che prevede i contributi, sia pure non richiesti, per una sola provincia, contributi, in questo caso, in seguito a danni alluvionali. Io farei questa proposta per togliere questa preoccupazione: che questa legge venga limitata alla provincia di Trento, con l'importo previsto per la provincia di Trento, e che si faccia riserva nella legge medesima di un successivo provvedimento per la provincia di Bolzano, che sarà preso dopo. Se nel frattempo dovessero pervenire anche alla Giunta regionale, tramite i propri organi, lamentele e proteste, s'intende serie e consistenti, che la legge non è stata estesa tale e quale alla provincia di Bolzano, allora vuol dire che nella futura riunione del Consiglio si dovrà dire: avete avuto torto. Ci sono anche strati di popolazione che vo-

gliono l'applicazione della legge nella provincia di Bolzano. Se queste proteste consistenti non arrivano, allora questo successivo provvedimento per la provincia di Bolzano potrà essere preso come proposto da coloro che comunemente rappresentano più direttamente questi ceti interessati. E credo che non capita spesso in nessun Parlamento del mondo, che rappresentanti diretti di certi strati di popolazione, che non vogliono sapere di certe sovvenzioni, vengono in certo qual senso costretti ad accettare queste sovvenzioni... Io lo capirei ancora se mi si convincesse che lo si fa per un bene superiore a tutti quanti, ma qui il bene superiore non lo vedo. Vedo anzi il bene superiore come presentato da chi mi ha preceduto del mio gruppo, cioè il bene superiore nel senso di imprese di interesse pubblico, opere di interesse pubblico come la sistemazione bacini montani o come la lotta contro le malattie del bestiame. Perchè altrimenti nella proposta o nel suggerimento che ha dato l'assessore Turrini « vediamo se arrivano delle domande », vedo il pericolo che, una volta aperta la legge ad entrambe le province, le domande arrivano. Devono arrivare perchè, esistendo la legge, si crea la mentalità che la legge bisogna utilizzarla, bisogna sfruttarla. E' allora vero che non sarà difficile fare arrivare tante domande da dover soddisfare. E poi nessuno potrà dimostrare se queste domande rispondono o no a una esigenza effettiva, se siano soltanto artefatte, appunto perchè bisogna sfruttare la legge anche in provincia di Bolzano.

Quindi mi sembra questa una proposta saggia, che tiene conto fino a un certo punto anche del nostro punto di vista e che tiene conto anche del punto di vista della Giunta, cioè vedere se questo provvedimento, fatto provvisoriamente soltanto per una provincia, possa, debba essere esteso all'altra provincia o

meno. Con un periodo di attesa di un mese, fino a quando si potrà riunire nuovamente il Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Io non mi sento di condividere quanto ha detto il consigliere Benedikter. I rappresentanti della S.V.P. non possono essere tranquilli dicendo che la popolazione che ha subito danni non si sentirà trattata diversamente da quella di Trento, in quanto anche i rappresentanti di lingua italiana della provincia di Bolzano possono tranquillamente dire di rappresentare una parte degli agricoltori, quanto meno della parte atesina. Io vorrei fare una proposta intermedia presentando un ordine del giorno che, penso, sarà sufficientemente chiaro senza bisogno di essere ulteriormente illustrato. L'ordine del giorno che propongo è del seguente tenore: « Il Consiglio regionale, tenuto conto delle diverse esigenze dell'agricoltura nelle due province e della diversa entità del danno, e preso atto che la provincia di Bolzano è tempestivamente e con fondi propri intervenuta per danni arrecati dalle alluvioni, impegna la Giunta regionale ad assegnare alla provincia di Bolzano la differenza in meno che ad essa sarà erogata per effetto dei suddetti interventi provinciali.

La differenza sarà riservata alla provincia di Bolzano e devoluta, con successiva variazione di bilancio, a sistemazioni montane e risanamento del bestiame da malattie infettive a favore della provincia stessa ».

Mi pare che questo ordine può, in un certo senso, conciliare le due tesi. Rimane chiaro che ciò che sarà erogato in meno proprio per l'avvenuto intervento della Provincia, non sarà nuovamente richiesto, ci sarà quindi un residuo attivo a favore della provincia di Bolzano, e ciò, non appena la legge avrà avuto il suo cor-

so, può essere riservato appunto per il risanamento del bestiame e per le malattie infettive.

Questa è la proposta che io faccio. Mi auguro che possa essere una linea conciliativa che consenta anche ai rappresentanti della S.V.P. di superare l'attuale punto divergente rispetto al parere della Giunta.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale.

C'è un ordine del giorno presentato dai cons. Ziller - Molignoni - Dalvit, del seguente tenore:

« IL CONSIGLIO REGIONALE,
tenuto conto delle diverse esigenze dell'agricoltura nelle due province e della eventuale diversa entità del danno e preso atto che la Provincia di Bolzano è tempestivamente e con fondi propri intervenuta per i danni arrecati dalle alluvioni,

i m p e g n a

la Giunta regionale ad assegnare alla Provincia di Bolzano la differenza in meno, che ad essa sarà erogata per effetto dei suddetti interventi provinciali.

La differenza sarà riservata alla Provincia di Bolzano e devoluta — con successiva variazione di bilancio — per sistemazioni montane e per risanamento del bestiame da malattie infettive a favore della Provincia di Bolzano ».

Chi chiede la parola su questo ordine del giorno? La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Vorrei sapere che cosa significa la differenza in meno, rispetto a che cosa?

PRESIDENTE: In proporzione al danno probabilmente, no?

KAPFINGER (S.V.P.): Alle domande!

PRESIDENTE: In proporzione al danno o alle domande? Io interpreto che sarebbe in proporzione al danno.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Provo ad azzardare un'interpretazione che, se avesse il consenso del proponente, potrebbe, restando agli atti, fare un po' testo. Cioè in sede di discussione in commissione è stato detto questo: le disponibilità della legge, cioè i 250 milioni, dovrebbero andare ripartiti secondo la proporzione relativa ai danni. Questa proporzione dà 180 milioni alla provincia di Trento e 70 alla provincia di Bolzano, ai quali vanno aggiunti i 50 stornati in sede di bilancio, cioè 180 e 120 su 300. Penso che l'intenzione del proponente dell'ordine del giorno sia questa: se, supponiamo, dei 70 milioni residui, attraverso le domande accolte, in provincia di Bolzano ne andassero 20, restano a disposizione della provincia di Bolzano 50 milioni per quelle destinazioni che sono state indicate. Sè il comm. Ziller è d'accordo su questo, mi pare che possiamo mettere a verbale il chiarimento.

ZILLER (D.C.): Su quello che ha detto il cons. Raffaelli sono d'accordo senz'altro.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Quello che ha spiegato adesso il cons. Raffaelli corrisponde esattamente a quello che è stato praticamente discusso in sede di commissione. La Giunta si dichiara d'accordo nell'accettare l'ordine del giorno, perchè corrisponde allo spirito — che del resto avevo anche spiegato, mi pare, abbastanza diffusamente prima — che anima la Giunta nell'interpretare appunto questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): L'assessore regionale asserisce che quanto detto dal cons. Raffaelli corrisponde al vero. Corrisponde esattamente in tutto fuorchè nella cifra, se lei si ricorda bene. Ci siamo lasciati su 80 o 70 milioni, visto che lei ha chiamato in causa l'esattezza. Una piccolezza di 10 milioni sarebbe ancora da concordare.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Teniamo quei 10 milioni di margine per vedere se eventualmente, dall'esame delle domande, c'è la necessità di spostare la cifra o da una parte o dall'altra. Sono 10 milioni che possono diventare 5 per provincia o essere a favore di una piuttosto che dell'altra.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'ordine del giorno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 23 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri della S.V.P. L'ordine del giorno è approvato.

Metto in votazione il passaggio ai singoli articoli: approvato a maggioranza.

TITOLO I

Articolo 1

A favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960, possono essere concessi contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) *alla sistemazione per la coltivazione dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;*

b) *alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazio-*

ne e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali e interpoderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di acquedotti, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate.

I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti del 60% per le piccole aziende, del 50% per le medie aziende e del 40% per le grandi aziende.

Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari al 60% del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti a scopi produttivi in agricoltura.

I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1254.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'art. 1? La parola al dott. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Noi abbiamo detto che dobbiamo aggiungere a pagina 2 in alto, alla seconda riga: « scorte vive e morte ed investimenti fondiari ». Il che è stato tralasciato. La commissione aveva proposto que-

sto emendamento, che è abbastanza importante.

PRESIDENTE: Io non ho il testo emendato della commissione.

Come mai non vi è il testo emendato qui?

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Si vede che la commissione ha dimenticato di consegnare il testo corretto. Guardi, al punto a), bisogna correggere la parola « coltivazione » con « coltivabilità ».

PRESIDENTE: Insomma, il Presidente della commissione dovrebbe presentare questi emendamenti alla Presidenza. Il Presidente della commissione dovrebbe presentare questi emendamenti a me.

La parola al consigliere Rosa.

ROSA (D.C.): Ho preso atto di tutte le correzioni. Le correzioni o gli emendamenti apportati dalla commissione, devono figurare sul testo a lei sottoposto. Corregga i suoi uffici!

PRESIDENTE: La parola all'assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La modifica era questa: alla lettera a), dove è detto: « alla sistemazione per la coltivazione dei terreni » c'è un errore di copiatura, si tratta di « coltivabilità dei terreni ». All'ultimo comma si dice: « dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti a scopi produttivi in agricoltura », ma mancano due parole: « acquisti di terreno », oppure « investimenti fondiari e per investimenti a scopi produttivi ». Per rendere più semplice si potrebbe aggiungere: « dell'impiego della somma in acquisti di ter-

reni, di scorte vive e morte e altri investimenti produttivi in agricoltura ».

PRESIDENTE: Investimenti fondiari e per altri investimenti...

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione D.C.): E' lo stesso: « investimenti fondiari e per altri investimenti a scopi produttivi in agricoltura ».

PRESIDENTE: Finalmente ho il testo della commissione.

BRUGGER (S.V.P.): C'è però anche un altro emendamento approvato dalla commissione, diceva: « a favore delle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità naturali ». La commissione aveva deliberato di introdurre l'emendamento a favore delle aziende della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità ecc.

PRESIDENTE: Va bene, dunque adesso abbiamo l'emendamento a favore della provincia di Trento.

KAPFINGER (S.V.P.): Qui c'è un'inesattezza: « scorte vive e morte ed investimenti fondiari e a scopi produttivi ». Son due concetti diversi. Non « investimenti fondiari a scopi produttivi », ma « investimenti fondiari e a scopi produttivi ». Così era la dizione della commissione.

PRESIDENTE: Abbiamo un altro emendamento dei cons. Canestrini e Nardin di aggiungere a: « nell'anno 1960 », la dizione « e nell'anno 1961 ». Chi chiede la parola su questo emendamento? La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Chiedo votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione segreta. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 24 voti contrari, 10 favorevoli, 2 schede bianche. L'emendamento è respinto.

Allora pongo ai voti l'emendamento che sostituisce la parola « coltivazione » con « coltivabilità », e l'emendamento che sostituisce l'ultima parte del penultimo comma con « dell'impiego della somma in acquisti di terreno e di scorte vive e morte ed investimenti fondiari e a scopi produttivi in agricoltura »: approvati a maggioranza.

Pongo ai voti l'art. 1: approvato a maggioranza.

Art. 2

Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1, coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti più fondi, vengano eseguite da Consorzi di proprietari comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al Consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza ed alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

E' posto ai voti l'art. 2: 21 favorevoli, 10 astenuti. L'articolo è approvato.

Art. 3

Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino dell'efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i partecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali, sono preferiti nell'impiego per la

esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

E' posto ai voti l'art. 3: 20 favorevoli. L'articolo è approvato a maggioranza.

Art. 4

Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente art. 1, devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi chiede la parola? La parola al dott. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Non c'è un emendamento della commissione?

PRESIDENTE: Ecco « competente per territorio » è stralciato dalla commissione.

Pongo in votazione questo emendamento della commissione, non sarebbe necessario. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: respinto.

E' posto ai voti l'art. 4: approvato a maggioranza.

Art. 5

L'istruttoria delle domande è svolta dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che determinano l'entità dei danni, la spesa ammissibile a contributo e la misura del contributo stesso.

Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti su aperture di credito dell'importo massimo di Lire 15 milioni emesse a favore del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a termini del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

E' posto ai voti l'art. 5: 20 favorevoli, 10 astenuti. L'articolo è approvato a maggioranza.

Art. 6

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

E' posto ai voti l'art. 6: approvato a maggioranza.

TITOLO II**Art. 7**

A favore delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie aziende commerciali, delle aziende alberghiere, dei titolari di impianti turistico-sportivi e di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, della provincia di Trento e Bolzano, danneggiati da eccezionali calamità o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960, possono essere concessi contributi in conto capitale, fino al 60% sulla spesa riconosciuta ammissibile per le piccole imprese ed aziende e fino al 50% per le medie imprese ed aziende e per gli impianti turistico-sportivi e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, per la riattazione o ricostruzione degli impianti.

E' stato presentato un emendamento dai cons. Brugger - Benedikter - Fioreschy per stralciare le parole « verificatesi nell'anno 1960 », nella quarta riga.

La parola al dott. Fioreschy.

FIORESCHY (S.V.P.): Voglio illustrare la ragione di questo emendamento.

L'abbiamo fatto perchè non ci sembra giusto limitare questi interventi all'anno 1960,

quando sappiamo che nel 1959, e nel 1958 sono avvenute altrettante catastrofi, almeno nella provincia di Bolzano e che in quel tempo l'unico Ente che si è preoccupato di intervenire fu solo la Provincia di Bolzano.

Ricordo che sono venuti nella provincia di Bolzano persino dei Ministri, che con le loro promesse hanno suscitato parecchie speranze nella popolazione. Allora io ero Vicepresidente della Giunta e sono intervenuto a quelle riunioni, e quindi fui testimone di quanto è stato detto. Naturalmente dalle promesse fatte è sorta una legittima aspettativa in colui che era stato colpito da questi eventi; però finora nulla si è saputo e nulla si è visto.

Perciò io proporrei di stralciare il riferimento al 1960, lasciando la possibilità di intervenire a favore dei contadini, che furono danneggiati anche negli anni anteriori.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola ancora? La parola all'assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): L'oggetto di questo disegno di legge — è stato ormai ripetuto più volte — è quello di provvedere in qualche modo ad un determinato caso ed è chiaramente individuale oltre che nello spazio, come si è fatta la discussione prima, anche nel tempo. Non c'è nessun dubbio che le necessità potrebbero anche riferirsi a momenti precedenti, potrebbero anche riferirsi — Dio non voglia — ad avvenimenti futuri, ma siamo sempre in presenza della difficoltà delle disponibilità. Se noi estendiamo il dovere di intervenire con questi già esigui fondi a casi precedenti, — per i quali evidentemente non è stata considerata la gravità così eccezionale come per questo ultimo, anche perchè altrimenti o per iniziativa delle Giunte o per iniziativa dello stesso Consiglio si sarebbe

potuto nel passato presentare un disegno di legge per intervenire in casi simili — se noi dobbiamo pensare anche a questi casi precedenti il nostro intervento sarebbe frustrato da una frantumazione e una polverizzazione che finirebbe per non avere più significato. E' un fatto che questi avvenimenti, non dico catastrofici, ma calamitosi si sono avuti anche negli anni precedenti, ma non si può adesso rimproverare i presentatori del disegno di legge di non aver tenuto conto di questi avvenimenti accaduti negli anni precedenti, se gli stessi gruppi consiliari non hanno creduto di tenerne conto nel momento immediatamente successivo in cui questi avvenimenti calamitosi sono accaduti. Si poteva benissimo presentare, anche per iniziativa consiliare, un disegno di legge a questo proposito. Se non si è fatto significa che allora i signori consiglieri avevano ritenuto che non ci fossero gli estremi di una necessità così assoluta, come invece si crede di aver ravvisato questa volta. E' stato detto prima che si teme di aprire la porta ad una serie di richieste, così numerose, delle quali non sarà poi possibile fare una sicura valutazione comparativa. Se noi adesso apriamo le porte alla presentazione di domande anche per fatti calamitosi avvenuti negli anni precedenti, allora questo pericolo esisterà e sarà enormemente maggiore. Ma poi c'è un altro motivo: e perchè solo per le calamità avvenute nel 1959 e nel 1958 e non per quelle avvenute negli anni precedenti? Noi finiremo allora per spingere all'indietro il termine di vigore della legge stessa.

Pertanto anche a nome della Giunta prego proprio di non voler insistere su questo emendamento che diventa assolutamente tale da impedire poi un'applicazione pratica e utile della legge stessa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): La dichiarazione testè fatta dal signor assessore mi conferma quanto ebbi a dire già in commissione. Ed io gli avevo presentato tutte le preoccupazioni perchè questo art. 7 poteva creare seri precedenti in tutti i rami economici. Avevo detto che nell'agricoltura un provvedimento del genere me lo potevo ancora figurare, per il fatto che l'agricoltura è strettamente legata, nella sua produzione, nel suo reddito, alla situazione atmosferica, al clima, mentre il commercio, l'industria ecc., nella loro attività produttiva, non dipendono dal fattore clima. Per l'attività delle aziende alberghiere, delle aziende commerciali ed industriali, la questione del mercato e la direzione dell'attività turistica hanno molto più importanza che non le avversità atmosferiche. Se noi qui consideriamo le avversità atmosferiche come motivo per dare questi contributi, possono poi chiedere degli interventi straordinari anche quando non funziona il mercato, o se i turisti non vengono nella Regione e via dicendo. Ed io avevo allora proposto di stralciare questo art. 7, proprio per non creare dei precedenti. Io ritengo che l'emendamento presentato dal collega dott. Fioreschy sia giusto, perchè se nell'anno 1959 si sono verificati grandi danni, a causa delle alluvioni, alle industrie, al commercio, al turismo in provincia di Trento e in provincia di Bolzano, noi siamo del parere che sia stata una catastrofe maggiore quella avvenuta nel 1957. Anche allora, come diceva il collega Fioreschy, c'era della gente che faceva delle promesse, però non abbiamo ritenuto di inserirla in una legge formulata dalla Regione. Il motivo per cui abbiamo presentato una legge di iniziativa consiliare è proprio lo stesso che mi induce a chiedere lo stralcio di questo articolo.

PRESIDENTE: Dunque, Brugger propone lo stralcio di tutto l'articolo. C'è un emendamento di Bertorelle-Turrini-Dalvit per stralciare le parole « delle province di Bolzano e di Trento ». Chi è favorevole a questo emendamento? L'emendamento è accolto. C'è un emendamento di Brugger-Benedikter-Schatz per sopprimere tutto l'art. 7. Si vota per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 votanti - 16 sì, 19 no, 2 schede bianche. L'emendamento è respinto.

Vi è poi l'emendamento di Fioreschy-Brugger-Benedikter all'art. 7 di stralciare le parole « verificatesi nell'anno 1960 ». Chi è favorevole a questo emendamento? L'emendamento è respinto.

Votiamo a scrutinio segreto l'art. 7. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 35 votanti, 18 favorevoli, 16 contrari, 1 scheda bianca.

Art. 8

« Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 7 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda o degli impianti ».

E' posto ai voti l'art. 8: approvato a maggioranza.

Art. 9

« Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 7 devono essere presentate all'assessorato per il commercio e il credito da parte delle aziende commerciali e all'assessorato per l'industria e il turismo da parte di tutte le altre aziende e titolari di impianti, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

C'è qui una proposta di emendamento da parte dei cons. Benedikter e Kapfinger: « Le domande ecc. devono essere presentate alla Giunta provinciale da parte delle aziende e titolari di impianti, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Chi chiede la parola? La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non credo che occorra commento alcuno, si tratta della applicazione di una norma imperativa, alla quale la Regione non può sottrarsi.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola all'assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Per affermare che la Giunta non intende accogliere l'emendamento in quanto, indipendentemente da quelle che possono essere le valutazioni di ordine politico o giuridico, il varare oggi questa legge è già tardi e si deve intervenire il più rapidamente possibile. L'inchiesta e gli accertamenti sono già stati compiuti dagli assessorati della Giunta regionale e le notizie e le documentazioni sono già anche complete; l'ulteriore complicazione che ne verrebbe con un trasferimento di incarichi ad altri uffici, non danneggerebbe altro che gli interessati. Per questo motivo la Giunta propone che l'emendamento venga respinto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Contesto che l'applicazione di una norma imperativa di diritto costituzionale possa essere impedita da considerazioni del tenore di quelle svolte dall'assessore Corsini. Inoltre contesto che l'ap-

plicazione pratica della legge possa subire alcun danno o alcuna remora, perchè questi atti comunque raccolti potrebbero essere messi a disposizione delle Giunte provinciali, e credo di poter affermare che le Giunte provinciali sarebbero in grado di evadere le relative pratiche con celerità pari a quelle dell'ufficio centralizzato della Regione.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato da Benedikter - Kapfinger e Fioreschy. Chi è d'accordo con questo emendamento?

L'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'art. 9. Chi è d'accordo? L'articolo è approvato a maggioranza.

Art. 10

L'istruttoria delle domande è svolta dagli assessorati regionali cui sono assegnate le materie dell'industria e turismo e del commercio, sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, per i settori industriale e commerciale, e il competente Ente provinciale per il turismo, per il settore turistico-alberghiero.

Per l'accertamento del danno subito devono essere esibiti gli inventari e i registri di carico e di scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato.

Ho qui un emendamento all'art. 10, ma decade, dopo che è stato respinto l'emendamento all'art. 9.

Chi chiede la parola all'art. 10? Nessuno. Pongo ai voti l'art. 10: approvato a maggioranza.

Art. 11

La concessione dei contributi è disposta

con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

La liquidazione del contributo verrà fatta in base agli accertamenti da eseguire a cura degli assessorati regionali ai quali sono assegnate le materie dell'industria, del turismo e del commercio.

E' posto ai voti l'art. 11: approvato a maggioranza.

Art. 12

I contributi di cui agli artt. 1 e 7 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

E' posto ai voti l'art. 12: approvato a maggioranza.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1961 la spesa di Lire 250 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 e Lire 50 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 7.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario in corso, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E posto ai voti l'art. 13: approvato a maggioranza.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Mettiamo in votazione la legge. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 38 votanti - 25 favorevoli, 9 contrari, 4 schede bianche.

La legge è approvata*.

Punto 2 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 27: « Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione ». La parola all'assessore Corsini per la relazione della Giunta.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): La legge regionale 26 aprile 1956 n. 6 che ha sostituito la legge regionale 2 maggio 1952 n. 20, interviene nel settore del credito alberghiero con uno stanziamento di un miliardo, erogato in cinque rate costanti negli esercizi finanziari dal 1956 al 1960 incluso. A questa somma si sono aggiunte le quote dell'imposta di soggiorno percetta nella Regione, ammontanti a circa 25 milioni annui, e ciò in base al disposto di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 5 marzo 1958 n. 174.

Alla data odierna risultano stipulati mutui per L. 1.318.520.000, e ulteriori 38 domande, per un importo complessivo di L. 335.510.000, sono già state deliberate dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, importo questo che dovrà trovare collocamento sulle quote afferenti agli esercizi 1961, 1962 e 1963 a seconda dello stato di avanzamento dei lavori per l'esecuzione dei quali i mutui sono stati concessi.

Infine presso l'Istituto medesimo, giacciono, non ancora istruite, un complesso di n. 36 domande richiedenti finanziamenti per un ammontare di Lire 530.430.000.

La citata legge regionale autorizza la concessione di mutui a garanzia ipotecaria con ammortamento in anni 10, utilizzando le quote di rientro semestrali pagate dai mutuatari, quote che confluiscono al fondo fino al 31 dicembre 1965. Dopo tale data tutti i rientri, per qualsivoglia titolo, devono affluire alle casse regionali che gradualmente ma comunque entro il 1975, rientrano in possesso dei fondi anticipati.

Scaduta e versata nell'esercizio decorso da parte dell'amministrazione regionale, l'ultima rata di 200 milioni dello stanziamento complessivo di un miliardo, i nuovi mutui possono trovare finanziamento, a far tempo dal 1° gennaio 1961, solamente attraverso i rientri semestrali. Per i prossimi cinque esercizi sono pertanto utilizzabili le seguenti disponibilità:

esercizio 1961	Lire 69.855.000
esercizio 1962	» 145.230.000
esercizio 1963	» 145.230.000
esercizio 1964	» 145.230.000
esercizio 1965	» 145.230.000

Totale: Lire 650.775.000

oltre alle modeste quote annuali costituite da una percentuale della imposta di soggiorno percetta in Regione.

Da una recentissima indagine promossa dall'assessorato regionale che sovrintende al turismo e condotta dalle due Associazioni provinciali tra albergatori al fine di stabilire con la maggior possibile approssimazione alla realtà l'ammontare delle somme necessarie allo adeguamento degli esercizi alberghieri esistenti alle attuali necessità della clientela turistica e alla particolare forma evolucionistica del fenomeno turistico, si sono potuti ottenere i seguenti dati, che qui si riportano nella loro sintesi sistematica:

* Vedi appendice pag. 71.

Provincia di Trento:			
Servizi igienico-sanitari	Lire	425.638.000	
Servizi di cucina	»	131.896.000	
Sale comuni	»	213.570.000	
Stanze da letto	»	195.175.000	
Impianti elettrici, telefono ecc.	»	89.050.000	
Miglioramenti generali	»	181.816.000	
Arredamenti	»	205.623.500	
Vari	»	224.700.000	
Totale Trento:	Lire	1.667.468.500	

Provincia di Bolzano			
Opere murarie	Lire	2.556.417.000	
Attrezzature	»	1.504.254.500	
Totale Bolzano:	Lire	4.060.671.500	

Si deve però far presente che l'indagine condotta dall'Associazione Provinciale Albergatori di Trento è stata esperita su duecento delle circa seicento aziende alberghiere esistenti, per cui l'Associazione predetta ritiene che una maggiorazione del 50 per cento della somma esprimente il fabbisogno e scaturita dall'indagine i cui risultati sono riportati qui sopra, possa fornire un'indicazione parecchio vicina alla realtà.

Pertanto il capitale ritenuto necessario per l'adeguamento delle aziende alberghiere della provincia di Trento alle necessità del settore ammonterebbe a Lire 1.667.468.500, più la maggiorazione del 50 per cento circa, ciò che eleva la somma a Lire 2.500.000.000, (arrotondata), alla quale deve essere aggiunto l'importo scaturito dall'indagine riguardante la provincia di Bolzano, portando così l'ammontare presunto per l'intera regione a complessive Lire 6.500.000.000 (arrotondato).

Naturalmente la cifra suesposta rappresenta la somma delle necessità massime nel settore dell'industria alberghiera e su tale cifra

è lecito anche avanzare qualche riserva. Tuttavia essa rappresenta un traguardo che, in un numero di anni possibilmente breve, occorrerà raggiungere, benchè un ulteriore, più approfondito esame che tiene conto altresì delle possibilità finanziarie delle singole aziende tenute ad immettere circa il 40% della cifra complessiva sopra riportata, tenda a ridimensionare la necessità massima oggi prevista su basi più realistiche e, pertanto, più facilmente raggiungibili.

Al fine di compiere un primo, notevole passo verso la soluzione del problema proposto, la Giunta regionale ha esaminato alcune possibilità, tutte basate sull'anticipata utilizzazione dei rientri afferenti a cinque esercizi finanziari, dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965, sia in conto capitale che per il servizio degli interessi, ciò che consentirebbe di istruire ed accogliere, in un breve periodo di tempo, un notevole numero di richieste di finanziamento.

La soluzione che accomuna il maggior volume dell'anticipazione col minor onere a carico della Regione, per la corresponsione degli interessi passivi è quella che consente l'utilizzazione di tutti i rientri annuali, fino al totale ammortamento dell'anticipazione che, comunque, non dovrebbe protrarsi al di là del 2 ottobre 1965.

Con l'utilizzo immediato di tutti i rientri accertabili negli esercizi 1961-1965, rimarrebbe ovviamente preclusa la possibilità, sia pure limitatamente al periodo predetto, di procedere alla assegnazione di mutui, appunto per carenza di stanziamenti; così che la legge risulterebbe praticamente inoperante. Onde ovviare a tale grave inconveniente, che annullerebbe in definitiva sia gli sforzi dell'Amministrazione regionale tesi a risolvere parzialmente il problema, che il principio informativo del

provvedimento legislativo oggi in vigore, la Giunta regionale propone un ulteriore modesto apporto agli stanziamenti operati a favore del credito alberghiero, nell'ordine di 350 milioni su quattro esercizi, tenendo presente che ulteriori 50 milioni sono già stati posti a carico del bilancio del corrente esercizio.

A tale uopo è stato approntato un disegno di legge che la Giunta regionale sottopone alle decisioni del Consiglio, conscia che un intervento al fine di adeguare e quindi di valorizzare e rilanciare gli apprestamenti alberghieri, che costituiscono la spina dorsale del fenomeno turistico, debba considerarsi non solo necessario ai fini immediati di un potenziamento delle strutture, ma altresì a quelli mediati del consolidamento dell'economia regionale della quale il turismo costituisce presupposto valido e insostituibile.

L'art. 1 del disegno di legge in esame istituisce un fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui, di durata quindicennale, per la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti, nonché per l'ammmodernamento dei servizi e per l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi medesimi.

L'articolo in discorso differisce da quello analogo della legge regionale 26 aprile 1956 n. 6 in tre punti principali e precisamente:

- nella durata del mutuo che da dieci viene portata a quindici anni;
- nella diversa natura dell'operazione finanziaria che presidia l'ammannimento dei fondi;
- nell'esclusione delle nuove costruzioni dai titoli di ammissibilità per il godimento delle disposte provvidenze.

Viene infatti prevista l'istituzione di un fondo di rotazione la cui alimentazione avviene automaticamente, utilizzando cioè i normali

rientri, per qualsiasi titolo, in dipendenza dell'accensione dei mutui, fondo quindi che si riforma continuamente e consente, grazie appunto alla « rotazione » dei suoi elementi costitutivi, una serie ininterrotta di interventi, salvo per quanto riguarda i quattro esercizi nei quali i rientri devono necessariamente venir impegnati per l'ammortizzazione dell'anticipazione prevista ed autorizzata all'art. 12. Pertanto, in questi quattro esercizi, dal 1962 cioè, al 1965, durante i quali il fondo di rotazione non troverebbe possibilità di alimentazione, si provvede con un apporto in numerario, a carattere straordinario, appunto per superare la sopra illustrata contingenza.

L'esclusione delle nuove costruzioni dal godimento delle provvidenze regionali è dovuta a due ordini di necessità: a quella del contenimento dei finanziamenti in un'area la meno vasta possibile, al fine di entrare nel settore prescelto con la massima efficacia, nonché ad una ragione di opportunità economica e tecnica generata da una certa saturazione, in molte zone, a causa della quale un aumento della capacità ricettiva non troverebbe conveniente e rapido impiego nel mercato turistico, ciò che suggerisce e impone una doverosa difesa e una contemporanea valorizzazione del patrimonio alberghiero esistente.

L'alimentazione del fondo è presieduta dall'art. 2 e — fatta astrazione dai 400 milioni che, in rate annuali di 100 milioni ciascuna, sostituiscono i normali rientri utilizzati, come si è detto sopra, per l'ammortizzazione dell'anticipazione — si attua attraverso i rientri annuali, godendo cioè delle varie rate semestrali, sia in conto ammortamento capitale che per il servizio degli interessi. Occorre, in proposito, fare una distinzione e una precisazione: il presente disegno di legge, pur consentendo al provvedimento oggi vigente — legge

regionale 26 aprile 1956 n. 6 — di operare nel decorso del suo ciclo decennale, nei confronti dei mutui già accesi prima della trasformazione in legge del disegno in esame, si sostituisce praticamente a quella ed utilizza, anzi, quelle rate di rientro per l'alimentazione del progettato fondo di rotazione. Così che affluiranno al fondo rientri per mutui decennali stipulati secondo le disposizioni della citata legge regionale 26 aprile 1956 n. 6, rientri per anticipata restituzione dei mutui e rientri dei mutui quindicennali stipulati secondo le norme della presente legge, sia con i fondi ammanniti grazie all'anticipazione autorizzata col successivo art. 12 che con le normali disponibilità future. E' appunto in seguito all'utilizzo anticipato di fondi e, conseguentemente, alla necessità di ammortamento, entro l'esercizio 1965, impiegando per la totale estinzione del debito stesso i fondi della rata semestrale scadente il 1° ottobre 1965, che la lettera f) dell'art. 2, in corso di illustrazione, fissa al 3 ottobre 1965 il limite di tempo, trascorso il quale i rientri possono liberamente affluire al fondo e quindi venir impiegati per la concessione di nuovi mutui. Lo stesso dicasi per quanto disposto alla lettera e) in quanto i rientri precedenti alla scadenza ivi fissata, quella cioè del 3 ottobre '65, devono essere utilizzati per la restituzione delle somme anticipate.

Alimentano, infine, il fondo di rotazione gli interessi maturati sulle disponibilità in numerario giacenti sul fondo stesso e le somme costituenti la differenza tra l'ammontare complessivo dei rientri per qualsiasi titolo scadenti il 1° ottobre 1965 e l'importo necessario alla completa estinzione delle somme anticipate per le operazioni previste all'art. 12 del presente disegno di legge.

Dispone l'art. 3 che le somme comunque affluite al fondo di rotazione debbano

essere depositate in un conto corrente fruttifero da accendersi presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, al quale conto verranno addebitati i prelevamenti — autorizzati dall'assessorato regionale al quale è affidata la materia del turismo con il visto del Direttore Capo della Ragioneria regionale, e ciò per la necessaria uniformità alle norme sancite dalla legge sulla contabilità della Regione — del numerario in misura pari all'ammontare del mutuo stipulato definitivamente, a fronte del quale l'Istituto emetterà e consegnerà all'Amministrazione regionale delle cartelle fondiarie, in serie speciale, chiusa, al saggio d'interesse annuo del 2,50 per cento, cartelle che costituiscono il controvalore e, in un certo senso, la garanzia dei prelevamenti operati sul conto corrente anzidetto.

I prelevamenti di cui sopra sono disposti fino al 31 dicembre 1970, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario e, da quella data in poi, a favore del Tesoriere regionale con imputazione al bilancio dell'entrata. Il che vuol dire che i mutui potranno essere concessi fino al 31 dicembre 1970, e fino a quella data dovranno affluire al fondo e quindi al conto corrente i relativi rientri, mentre dal 1° gennaio 1971, esclusa l'accensione di ulteriori mutui, i rientri in parola alimenteranno le casse regionali per ricostituire il capitale a suo tempo anticipato, maggiorato del compenso pari al 2,50 per cento e ciò per tutto il periodo della sua esposizione.

Il successivo art. 4 precisa che la concessione dei mutui, la determinazione del loro ammontare entro i limiti fissati dalla presente legge ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, spettano all'Istituto sovventore, previo motivato parere espresso dall'assessorato regionale al quale è affidata la materia del turismo, il quale dovrà sentire in

merito l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

La disposizione accennata trova la sua fondatezza nel fatto che la responsabilità finanziaria dell'operazione spetta unicamente all'Istituto sovventore in quanto esso risponde del denaro affidatogli ed è pertanto corretto che ad esso spetti la facoltà di deliberare in merito, in base a principi d'ordine finanziario, valutate le necessarie garanzie che il richiedente offre. Indubbiamente, e per quanto attiene all'aspetto puramente tecnico-turistico dell'intervento, l'Amministrazione regionale ha il dovere, oltre che il diritto, di esprimere il proprio giudizio, operando una opportuna selezione tra le domande presentate, avvalendosi della preziosa collaborazione degli Enti provinciali per il turismo.

La prassi instauratasi dopo l'entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 1956 n. 6 in materia di credito alberghiero, non ha dato origine ad inconvenienti in quanto l'Istituto di Credito Fondiario, attraverso una deliberazione del proprio Consiglio d'amministrazione, ha stabilito di ritenere vincolante il parere negativo espresso dagli organi turistici ufficiali riservandosi, ovviamente, di subordinare alle risultanze di natura finanziaria e alla sussistenza di idonee garanzie, le posizioni in ordine alle quali era stato espresso, dagli organi predetti, il parere favorevole. Spetta inoltre all'Istituto l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e degli acquisti, competenza questa che discende naturalmente dai concetti sopra espressi ed in essi si giustifica.

Il sistema d'intervento diretto e di conseguente potestà dispositiva, attuato grazie alle disposizioni contenute nell'articolo in corso d'illustrazione, consente maggiore speditezza e minori oneri. Esso trova altresì rispondenza nelle leggi dello Stato in materia, specie in

quella 4 agosto 1955 n. 691, che presidia appunto il settore delle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

Il volume massimo consentito dell'intervento, secondo quanto dispone l'art. 5, è pari al 65 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti, nonchè per l'ammodernamento dei relativi servizi in misura eguale quindi a quella prevista dalla legge regionale 26 aprile 1956 n. 6 fatta eccezione per quella dell'ammodernamento che, nel presente disegno di legge, è stata elevata dal 55% al 65%, eguagliandola a quella prevista per la ricostruzione e l'ampliamento. Le condizioni piuttosto precarie del nostro patrimonio alberghiero, condizioni aggravate dalla assoluta carenza di impianti igienico-sanitari tanto che in media su cento camere esistono soltanto 4-5 bagni, giustificano ampiamente tale incremento d'intervento nei confronti della ancora vigente legge n. 6. Per l'acquisto dell'arredamento si è invece ritenuto di mantenere inalterata la percentuale del 55% che è sembrata equa. Si è mantenuto, inoltre, il limite massimo di 50 milioni per i mutui riguardanti la ricostruzione e l'ampliamento, includendovi sia le opere di ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti, ed elevando da 10 a 15 milioni quello per l'acquisto dell'arredamento.

Le variazioni sopra elencate corrispondono ai desideri espressi dalla categoria interessata, per cui il nuovo intervento, così come è stato proposto, adegua le possibilità dell'amministrazione alle effettive esigenze riscontrate direttamente dagli interessati nel settore considerato.

Va da sè che non può essere consentito il godimento contemporaneo di più contributi, sia regionali che dello Stato, per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto dell'arredamento programmati.

- Sulle somme mutate è dovuto:
- l'interesse del 2,50 per cento in ragione d'anno il quale affluirà a suo tempo — dopo il compimento del ciclo d'impiego previsto nel fondo di rotazione — nelle casse regionali quale remunerazione del capitale esposto;
 - l'importo annuo di Lire 0,80 per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato, che viene riconosciuto all'Istituto di Credito Fondiario quale corrispettivo delle spese di amministrazione e dei diritti di commissione spettanti all'Istituto medesimo. Tale rifusione risulta ridotta del 20 per cento rispetto a quella, fissata in lire una per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato, sancita dalla legge regionale 26 aprile 1956 n. 6. Essa comprende altresì la quota riguardante il rischio che l'Istituto sovventore deve sopportare in conseguenza della concessione dei mutui, dato che la responsabilità spetta unicamente all'Istituto medesimo il quale risponde a fronte delle cartelle emesse.

L'ammontare complessivo, quindi, che il mutuatario è tenuto a corrispondere per il servizio degli interessi del mutuo, nonchè per la quota parte di spese d'amministrazione, di accensione e di cancellazione d'ipoteca ecc., espresso in un ammontare annuo, scalare, corrisponde al 3,846% e cioè il 2,50 per cento a favore della Regione e l'1,346% a favore del Credito Fondiario della Regione Tridantina, oltre ai diritti erariali.

La somministrazione dei mutui, prevista e regolata dall'art. 6 del presente disegno di legge, avverrà in due rate di ammontare eguale. La prima sarà corrisposta allorchè per l'integrale esecuzione dell'opera progettata occorre una somma non superiore alla metà del mutuo concesso; la seconda rata verrà liquida-

ta a lavori ultimati ed a collaudo eseguito. Questo per quanto riguarda le opere di muratura e gli impianti fissi. Per quanto attiene, invece, ad acquisti di arredamento, i relativi mutui saranno liquidati in un'unica rata, allorchè cioè verrà fornita la prova non solo dell'avvenuto acquisto dell'arredamento per il quale il mutuo è stato concesso, ma altresì della regolazione dei rapporti sorti fra venditore ed acquirente in seguito all'acquisto medesimo, per cui questo ultimo dovrà essere in grado di dimostrare la libera ed assoluta disponibilità dei beni mobili immessi nell'esercizio.

La chiara dizione dell'art. 7 non ab-bisogna di ulteriori illustrazioni e precisazioni. L'iscrizione ipotecaria viene ovviamente effettuata a favore dell'Istituto sovventore, in quanto allo stesso spetta non solo la facoltà di regolare le modalità per la concessione dei mutui ma anche, come si è già detto, il rischio dell'operazione.

Il successivo art. 8 fissa le norme per la presentazione delle domande, precisando altresì la natura e la specie della documentazione necessaria a corredo, ai fini della loro completezza formale.

Tale documentazione è stata adeguata alle vigenti leggi dello Stato e della Regione in materia di credito alberghiero. Va precisato che la dichiarazione di cui alla lettera d) dovrà essere presentata solo nel caso in cui il proprietario dell'immobile nel quale è ubicato l'esercizio alberghiero è persona fisica e giuridica diversa da quella richiedente il mutuo.

La continuità della destinazione alberghiera dell'immobile finanziato è garantita dalla norma sancita dall'art. 9 che prevede il vincolo per anni 25, per dieci anni cioè oltre la vita del mutuo, imponendo la pubblicità del vincolo stesso a mezzo dell'annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, potrà tuttavia autorizzare eventuali mutamenti di destinazione. Tale autorizzazione, che deve intendersi di carattere eccezionale, è subordinata alla estinzione totale anticipata del mutuo.

La disposizione sancita all'art. 10 prevede che la concessione dei mutui, mentre è disciplinata dalle norme vigenti sul credito fondiario per quanto contemplato dal presente disegno di legge, può essere consentita solo per quelle opere o per quegli acquisti il cui inizio o la cui attuazione risultino posteriori alla notizia di favorevole accoglimento della richiesta di finanziamento, notifica che sarà effettuata da parte dell'Istituto di Credito Fondiario.

La norma trova la sua giustificazione nel fatto che la legge è stimolativa e il suo principio informatore deve essere acquisito quale necessità propulsiva e non quale intervento a posteriori o, peggio di sanatoria.

L'art. 11 si illustra in virtù delle sue indicazioni medesime ed è stato immesso al fine di ovviare a possibili omissioni o carenze dispositive di carattere amministrativo nel provvedimento legislativo, dando così modo all'esecutivo, in sede di regolamentazione o di perfezionamento dell'atto amministrativo tra le due parti, di adeguare la portata allo spirito con cui il provvedimento è stato adottato, sempre — ovviamente — nel quadro della legge stessa.

Per l'illustrazione delle norme contenute nell'art. 12, si fa richiamo a quanto è stato riportato nella parte introduttiva della relazione. In sostanza, trattasi di un'operazione finanziaria che si ritiene idonea a sopperire alle più urgenti necessità del settore, tenuto presente che dall'esercizio 1961 in poi e fino al

31 dicembre 1965 le possibilità di concessione di nuovi mutui erano limitate all'utilizzazione delle sole quote di rientro ammontanti a circa 145 milioni all'anno.

Pertanto, provvedendo all'ammortamento semestrale dell'importo dell'anticipazione — che si prevede ammontante a 750 milioni, con i rientri semestrali, sia in conto capitale che in conto interessi — ed iniziando con la rata scadente il 1° ottobre 1961 e concludendo l'ammortamento con quella scadente il 1° ottobre 1965, l'anticipazione medesima si estinguerà con quella data, consentendo l'utilizzo immediato di un flusso di ricchezza che, impiegato invece a scadenza di quattro esercizi, non sarebbe in grado di entrare nel settore con quella efficacia che si riterrebbe necessaria nell'attuale congiuntura. Da far presente, inoltre, che la rata d'ammortamento scadente nell'esercizio 1965, per l'estinzione dell'anticipazione è minore di quella costituita dai rientri, scadente il 1° ottobre 1965, per cui, in aggiunta alla quota di cento milioni costituente la rata di concorso dell'amministrazione regionale per la costituzione del fondo di rotazione, rimarrebbe disponibile un ulteriore importo di circa lire 15 milioni, che pure affluirà al fondo di rotazione per l'ulteriore impiego.

La meccanica adottata è semplice. Verrà cioè autorizzata la costituzione di un conto corrente fruttifero presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, al quale affluiranno nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 1961 e il 2 ottobre 1965, tutte le somme — ivi compresi gli interessi attivi derivanti dal conto stesso — in seguito alle estrazioni delle cartelle, nonché quelle somme derivanti dai normali rientri dei mutui stipulati con l'anticipazione. Dal conto quindi, verranno prelevati tutti gli importi necessari per la liquidazione dei mutui concessi, a fronte del-

l'emissione di cartelle fondiarie che dovranno essere consegnate all'amministrazione regionale.

Un'apposita convenzione, che verrà stipulata tra il Presidente della Giunta regionale e l'Istituto di Credito fondiario, regolerà i rispettivi rapporti conseguenti all'operazione finanziaria sopra illustrata.

L'art. 13, infine, reperisce i mezzi finanziari per il funzionamento e l'operatività della nuova legge.

La Giunta regionale, nel sottoporre all'organo legislativo il presente disegno di legge, auspica ch'esso possa essere esaminato con l'eguale spirito con cui è stato promosso ed approntato, e ciò nell'interesse di uno dei principali settori dell'economia regionale.

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione ».

Art. 1

E' istituito un Fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui quindicennali per:

- a) la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti, nonchè l'ammmodernamento dei relativi servizi;
- b) l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a).

Art. 2

Il fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

- a) dalla somma di Lire 400 milioni afferenti alla spesa autorizzata con il successivo articolo 13;
- b) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiarie nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle acquistate per la con-

cessione di mutui in applicazione della presente legge;

- c) dalle somme derivanti da rimborsi di cartelle fondiarie per eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti a sensi della presente legge;
- d) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul Fondo;
- e) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiarie nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956 n. 6 e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;
- f) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiarie nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle fondiarie emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione del disposto del primo comma dell'art. 12 della presente legge, e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;
- g) dalle somme non utilizzate per la totale estinzione dell'anticipazione di cui al successivo art. 12, giacenti alla data del 3 ottobre 1965 sul conto corrente previsto dall'articolo medesimo.

Art. 3

Le somme affluite al Fondo a sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina e sono destinate all'acquisto, al valore nominale, di cartelle fondiarie, che l'Istituto stesso emetterà in serie speciale chiusa, al saggio di interesse annuo del 2,50 per cento, in corrispondenza alla stipulazione degli atti definitivi dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge.

I prelevamenti dal conto hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento, emesse dall'assessorato che sovrintende al Turismo e viste dal Direttore Capo della Ragioneria re-

gionale, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, fino al 31 dicembre 1970 e, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore del Tesoriere regionale con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 4

La concessione dei mutui, la determinazione del rispettivo ammontare ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere sono deliberati dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, previo motivato parere espresso dall'assessorato regionale che sovrintende al Turismo, sentiti gli Enti Provinciali per il Turismo competenti per territorio.

All'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina compete inoltre, in relazione anche al disposto del successivo art. 6, l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e degli acquisti, nonché l'accertamento e la dimostrazione, sulla base degli stati di avanzamento, degli investimenti e degli acquisti eseguiti e della possibilità di integrale esecuzione dell'opera nonché, sulla scorta di idonea documentazione, della libera ed assoluta disponibilità dell'arredamento.

Art. 5

I mutui sono concessi:

- a) per un importo non superiore al 65 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1, per un limite massimo di lire 50 milioni;
- b) per un ammontare non eccedente il 55 per cento del costo dell'arredamento, di cui alla lettera b) dell'art. 1, e per un limite massimo di lire 15 milioni.

Non possono essere concessi mutui per l'esecuzione di opere o per l'acquisto di arredamento che già abbiano goduto di provvidenze statali o regionali.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 2,50 per cento annuo.

E' dovuto inoltre l'importo annuo di lire 0,80 per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione e dei diritti di commissione spettanti all'Istituto.

Art. 6

I finanziamenti disposti a sensi dell'art. 1, lettera a), della presente legge, saranno somministrati in due rate di eguale ammontare.

La prima sarà erogata, in base a stati di avanzamento, quando la integrale esecuzione dell'opera può essere eseguita con una spesa non superiore alla metà del mutuo concesso; la seconda sarà corrisposta a lavori integralmente eseguiti e dopo il collaudo previsto all'ultimo comma del precedente art. 4.

I mutui concessi in applicazione dell'art. 1, lettera b), della presente legge saranno liquidati, in unica soluzione, dopo che l'arredamento sarà stato immesso nell'esercizio alberghiero, purchè con l'erogazione del mutuo sia accertata la sua libera ed assoluta disponibilità.

Art. 7

La concessione dei mutui è subordinata alla prestazione di garanzia ipotecaria, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi, o, eventualmente su altri offerti in garanzia.

Art. 8

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio corredate:

- a) del progetto tecnico e del progetto dell'arredamento, nonché di una relazione tecnica;

- b) del preventivo del costo di tutte le opere e del relativo piano finanziario;
- c) dell'estratto tavolare e del foglio di possesso fondiario degli stabili offerti in garanzia;
- d) del consenso per l'esecuzione dei lavori e per l'aggravio ipotecario da parte del proprietario dell'immobile, che dovrà intervenire alla stipula del contratto di mutuo quale terzo datore di ipoteca, qualora il gestore dell'azienda non ne sia il proprietario;
- e) della dichiarazione di non aver goduto di provvidenze statali o regionali per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto dell'arredamento per i quali è richiesto il finanziamento;
- f) della polizza d'assicurazione contro gli incendi per gli stabili e l'arredamento offerti in garanzia.

Art. 9

Gli immobili finanziati a sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per 25 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 10

I mutui da erogarsi in applicazione alla presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario per tutto quanto non contemplato dai precedenti articoli e concessi per opere da iniziarsi o acquisti da effettuarsi dopo la notifica di accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina.

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, previa approvazione della Giunta medesima, apposita convenzione al fine di regolare i rapporti fra la Regione e l'Istituto predetto, nonché le modalità per la concessione dei mutui ed ogni particolare ad essi attinente.

Art. 12

E' autorizzata l'utilizzazione anticipata, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Lire 750 milioni, delle somme che si renderanno disponibili in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965, relative ai finanziamenti concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, per la concessione di mutui da erogare ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.

A tal fine è acceso presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina un conto corrente fruttifero al quale vengono addebitati:

- gli importi occorrenti per l'acquisto delle cartelle emesse a copertura dei mutui concessi in applicazione del disposto del comma precedente;
- gli interessi passivi maturati; e vengono accreditati:
- le somme derivanti dalle estrazioni delle cartelle e dalla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965 sui finanziamenti erogati in base alla legge regionale 26 aprile 1956 n. 6;
- gli importi che si renderanno disponibili entro il 2 ottobre 1965 in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione

delle cedole sui mutui concessi a sensi del comma precedente;

— gli eventuali interessi attivi maturati.

Tra il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina sarà stipulata apposita convenzione per la regolazione dei rapporti conseguenti all'operazione finanziaria autorizzata con il presente articolo.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 400 milioni, da ripartire come appresso:

- Lire 50 milioni a carico di ciascun esercizio finanziario 1961 e 1962;
- Lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1965.

All'onere di Lire 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller per la relazione della commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici.

ZILLER (D.C.): La commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, si è riunita in seduta nei giorni 26 e 27 luglio 1961 per esaminare il

disegno di legge n. 27: « Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione », presentato dalla Giunta regionale in data 17 luglio 1961.

Dopo ampia discussione ed un approfondito esame delle innovazioni da apportare con il presente disegno di legge alla disciplina delle provvidenze in favore del settore alberghiero stabilita con la legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, la commissione ha approvato ad unanimità il seguente ordine del giorno:

« La commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici raccomanda alla Giunta regionale di tenere nel dovuto conto le richieste per nuove costruzioni riservando ad esse, a partire dall'esercizio 1962, una adeguata quota degli stanziamenti contemplati dalla legge, dando al riguardo opportune istruzioni agli E.P.T. ».

La commissione, passando quindi all'esame di alcune modifiche al progetto di legge proposte dalla stessa Giunta Regionale, decide di accogliere tali proposte e di farle proprie.

Le modifiche in parola che si riferiscono agli articoli 1, 5, 6, 9 e 12 del testo originariamente presentato, vengono approvate dalla commissione a maggioranza (artt. 1, 5) rispettivamente ad unanimità (artt. 6, 9, 12) nel testo che si allega alla presente relazione.

In sede di dichiarazione di voto il cons. Fioreschy, a nome del suo gruppo, si riserva di risollevarne in Consiglio la questione della delega all'assessorato provinciale competente della funzione di cui all'art. 4 del disegno di legge.

In sede di votazione finale la commissione approva il presente disegno di legge a larga maggioranza (con 1 astensione) e lo trasmette con le modifiche sopra accennate al Consiglio regionale raccomandandone la sollecita approvazione.

ARTICOLI MODIFICATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1

E' istituito un Fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui quindicennali per:

- a) la costruzione di esercizi alberghieri;
- b) la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti, nonché l'ammmodernamento dei relativi servizi;
- c) l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonché per l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera b).

Art. 5

I mutui sono concessi:

- a) per un importo non superiore al 25 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e per un limite massimo di 20 milioni;
- b) per un importo non superiore al 65 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) dell'art. 1 e per un limite massimo di lire 50 milioni;
- c) per un ammontare non eccedente il 55 per cento del costo dell'arredamento, di cui alla lettera c) dell'art. 1 e per un limite massimo di lire 15 milioni.

Non possono essere concessi mutui per l'esecuzione di opere o per l'acquisto di arredamento che già abbiano goduto di provvidenze statali o regionali.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 2,50 per cento annuo.

E' dovuto inoltre l'importo annuo di lire 0,80 per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato, a titolo di corrispettivo delle

spese di amministrazione e dei diritti di commissione spettanti all'Istituto.

Art. 6

I finanziamenti disposti a sensi dell'art. 1, lettere a) e b) della presente legge, saranno somministrati in due rate di eguale ammontare.

La prima sarà erogata, in base a stati di avanzamento, quando la integrale esecuzione dell'opera può essere eseguita con una spesa non superiore alla metà del mutuo concesso; la seconda sarà corrisposta a lavori integralmente eseguiti e dopo il collaudo previsto all'ultimo comma del precedente art. 4.

I mutui concessi in applicazione dell'art. 1, lettera c), della presente legge saranno liquidati, in unica soluzione, dopo che l'arredamento sarà stato immesso nell'esercizio alberghiero, purchè con l'erogazione del mutuo sia accertata la sua libera ed assoluta disponibilità.

Art. 9

Gli immobili finanziati a sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per 25 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 12

E' autorizzata l'utilizzazione anticipata, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Lire 750 milioni, delle somme che si renderanno disponibili in seguito alle estra-

zioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965, relative ai finanziamenti concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, per la concessione di mutui da erogare ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.

L'impiego dell'anticipazione di cui al comma precedente è limitato alla concessione dei mutui previsti alle lettere b) e c) del precedente art. 1, escludendo altresì l'arredamento delle aziende di cui alla lettera a) dell'articolo medesimo.

A tale fine è acceso presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina un conto corrente fruttifero al quale vengono addebitati:

- gli importi occorrenti per l'acquisto delle cartelle emesse a copertura dei mutui concessi in applicazione del disposto del comma precedente;
- gli interessi passivi maturati; e vengono accreditati:
- le somme derivanti dalle estrazioni delle cartelle e dalla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965 sui finanziamenti erogati in base alla legge regionale 26 aprile 1956 n. 6;
- gli importi che si renderanno disponibili entro il 2 ottobre 1965 in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole sui mutui concessi a sensi del comma precedente;
- gli eventuali interessi attivi maturati.

Tra il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina sarà stipulata apposita convenzione per la regolazione dei rapporti conseguenti al-

l'operazione finanziaria autorizzata con il presente articolo.

PRESIDENTE: La commissione finanze e patrimonio ha espresso parere favorevole unanime sul disegno di legge, ai sensi dell'art. 39, comma 6°, del regolamento interno.

Chi chiede la parola nella discussione generale? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Domando scusa ai colleghi, ma voglio dire anch'io qualche parola. Vorrei richiamare gli assessori competenti ad una maggiore sollecitudine nella presentazione delle leggi. Abbiamo visto presentare all'ultimo momento e questa legge e altre, con l'inconveniente di non poter assolutamente approfondire gli argomenti. Penso che i nuovi assessori, che sanno che cosa significa appartenere alle minoranze, dovrebbero consentire a queste di approfondire gli argomenti e non dimenticarlo quando entrano in Giunta. Queste leggi sono composte di pochi articoli e rispecchiano in sostanza l'ossatura di leggi già approvate; quindi, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, queste potevano essere presentate con maggiore sollecitudine.

Fatte queste premesse, io desidero sollevare su questa legge qualche obiezione. Anzitutto riconosco l'importanza e l'urgenza della legge. Per quanto riguarda l'argomento turistico mi riservo di intervenire eventualmente a fine stagione, dobbiamo però tener presente la concorrenza delle altre zone, soprattutto di quelle marine. Necessità quindi di intervenire con maggiore decisione e con maggiori mezzi. Riconosco che ciò costituisce un passo avanti nella soluzione dei problemi del settore turistico. Voglio sperare che gli impegni assunti dal nuovo assessore al turismo si tradurranno

nella realtà. Per superare le situazioni di difficoltà in cui oggi versano le zone turistiche e il settore stesso del turismo, occorrono mezzi più consistenti. Io rivolgo un caldo appello al nuovo assessore, affinché, specie in sede di discussione di bilancio, si renda interprete di queste esigenze e ottenga maggiori riconoscimenti.

Per quanto riguarda la presente legge, devo rilevare anzitutto il fatto che sono stati esclusi i nuovi alberghi. Non posso sottacere questo argomento. Già nell'approvazione della precedente legge si era discusso sull'opportunità o meno di stanziare fondi a favore delle nuove costruzioni. Coloro che si dedicano alle nuove costruzioni sono veramente pochi, e non credo che si possa attribuire la mia sollecitazione nell'intervenire in queste nuove costruzioni a considerazioni diverse da quella che è l'assoluta necessità. Riconosco essere necessario ed utile intervenire a favore degli alberghi esistenti, abbiamo una tradizione familiare verso l'attività alberghiera, investimenti di notevole entità, ora...

MITOLO (M.S.I.): (*Interrompe*).

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Caro Mitolo, nel caso tuo sarò sul serio. Mi avrebbero suggerito qualche frase, ma forse sarebbe un po' troppo piccante.

MITOLO (M.S.I.): Ci sono abituato!

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Ritengo che il fatto di aver accettato in sede di commissione l'inserimento parziale a favore delle nuove costruzioni, significhi aver accettato in forma condizionata l'intervento...

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): (*Interrompe*).

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Salvadori, sei l'ultimo che puoi lamentarti, perchè quando prendi la parola tu non finisci mai. C'è aria di ferie!

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): L'hai promesso tu che parli brevemente, mantieni le promesse!

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Io propongo l'espulsione dell'assessore Salvadori!

(*ilarità*).

PRESIDENTE: Signori, un po' d'umore non nuoce talvolta, ma adesso occorre serietà.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): L'assessore e rispettivamente la Giunta, presentando il progetto con l'esclusione delle nuove costruzioni, hanno dato un'impostazione, e l'accettazione in sede di commissione ha un valore condizionato. Con la precedente legge solo il 16-17% dei mutui sono stati destinati alle nuove costruzioni, mentre la legge consentiva il 25%; ciò vuol dire che le esigenze erano minori, o furono eventualmente eliminate attraverso gli scoraggiamenti degli uffici destinati alla istruttoria delle pratiche.

(*Interruzioni*).

Io non ho detto che era l'assessorato, ho detto « degli uffici » e l'assessorato non è un ufficio. E' stato ammesso anche in commissione che l'Ente provinciale del turismo ha scoraggiato eventuali richieste di coloro che intendevano effettuare nuove costruzioni, ciò significa che l'orientamento dato a quella legge era di determinare percentuali notevolmente maggiori a favore di ammodernamenti. Io non vorrei che l'assessore e la Giunta avessero accettato l'ordine del giorno e l'inserimento nella legge della disposizione per le nuove costruzioni, soltanto pro bono pacis. Non basta am-

modernare le vecchie costruzioni, bisogna far sorgere qualche nuova costruzione dotata di moderni requisiti, oggi richiesti da tutti i turisti. Vediamo infatti delle zone, che sarebbero qualificate dal punto di vista turistico per poter ottenere un grande sviluppo, che mancano di ambienti nuovi, decorosi, accoglienti. Ho insistito su questo punto per evitare che, nella attuazione pratica della legge, venga sminuita l'importanza della realizzazione di nuove costruzioni. Nella relazione sono presenti le esigenze per vecchie costruzioni: si parla di circa 6 miliardi e 500 milioni di necessità. Non si dice nulla circa le esigenze e le necessità delle nuove costruzioni. Probabilmente perchè solo in sede di commissione fu accettato l'inserimento delle nuove costruzioni.

La legge, per quanto riguarda tutti gli altri punti, è senz'altro accettabile, secondo me. Se non risolverà in toto le esigenze del settore, ne affronterà perlomeno gran parte. Lo sviluppo turistico — l'abbiamo ammesso tutti — merita una attenzione particolare, perchè consentirà altre possibilità di sviluppo; infatti tutte le zone, sia nazionali che internazionali, si indirizzano verso un maggiore potenziamento di questo settore.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sulla discussione generale?

La parola all'assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Io prendo atto innanzitutto che da parte del cons. Vinante, che è stato l'unico ad astenersi in sede di commissione dal dare il voto favorevole a questo disegno di legge, mentre tutti gli altri gruppi l'hanno dato, sia pure con qualche riserva su temi particolari, è stato però riconosciuto qui pubblicamente l'importanza del disegno di legge per il settore in cui esso viene ad operare e per le esigenze

alle quali intende venire incontro. Questo ci conforta nella convinzione di aver affrontato un problema e di aver dato mano ad una soluzione di esso, che è riconosciuto di importante interesse generale. Debbo anche dire al cons. Vinante che la tardiva presentazione di questo disegno di legge, rispetto al corso dei lavori di questo primo semestre della nuova legislatura, non ha voluto essere un atto di scortesia verso il Consiglio ovviamente, ma non è dipeso neppure da una negligenza da parte dell'assessorato. Vorrei ricordare che, già il primo di febbraio, l'assessorato, dopo aver preso dei contatti diretti con l'associazione degli albergatori di Trento e di Bolzano, inviava agli stessi una richiesta perchè disponessero una indagine analitica e precisa nel settore degli esercizi alberghieri esistenti, per conoscerne le necessità e i propositi di rinnovamento, di ampliamento delle attrezzature esistenti. Questa indagine è stata fatta con estrema cura da parte dell'associazione albergatori di Bolzano e da parte dell'associazione albergatori di Trento, e quasi tutti gli interpellati hanno risposto a dei questionari inviati dalle associazioni. Questionari precisi, in cui si prospettano le necessità e anche le intenzioni, perchè, per poter parlare di necessità di capitali per movimentare il settore, non basta soltanto una rilevazione esterna delle situazioni obiettive esistenti, ma occorre anche una convinzione dell'intenzione da parte degli operatori alberghieri di intervenire. Perchè quando noi abbiamo riscontrato che un albergo ha quattro bagni per cento stanze, non abbiamo ancora detto nulla se non sappiamo che il proprietario ha intenzione di dare luogo a questi rinnovamenti e a questi miglioramenti interni. Il primo febbraio, dicevo, e ho preso possesso dell'incarico circa 20 giorni prima; pertanto non si può parlare di negligenza da

parte dell'assessore a porre mano a questo problema.

Accanto a questa indagine, della quale posso fornire tutti i risultati analitici, c'è stato poi il complesso problema dell'operazione finanziaria da farsi con l'istituto di credito, che ha dovuto naturalmente essere studiata e ristudiata col decorrere del tempo, per aggiornarla nei suoi dati in modo da avere sempre presente la situazione reale.

L'obiezione fondamentale venuta in sede di commissione e che si è sentita ripetere dal cons. Vinante, è stata quella che nel primitivo progetto presentato dalla Giunta non si sarebbero comprese le nuove costruzioni alberghiere. Debbo dire che se da alcuni settori questo è stato visto negativamente, da altri settori invece questo aspetto del disegno di legge originario è stato visto positivamente, intendendo con ciò affermare che uno strumento di legge deve avere dinanzi con esattezza lo scopo che intende raggiungere, essendo impossibile, quando i mezzi difettano, abbracciare in una unica soluzione problemi di natura troppo vasta e molteplici. Il fatto sostanziale è questo: una indagine sulle necessità esistenti negli esercizi alberghieri che già sono in funzione, è appunto possibile perchè si sa a chi rivolgersi. Si può rivolgersi al gestore o al proprietario del tal albergo, del tal Hotel, e domandare ad esso quali necessità obiettive l'albergo presenta e quali intenzioni, abbastanza maturate, il proprietario o il gestore dell'albergo ha. Più difficile è invece, cons. Vinante, — e pertanto mi pare che la sua osservazione non possa toccare l'assessorato che ha predisposto il disegno di legge —, più difficile è invece cercar di conoscere quali sono le necessità per nuove costruzioni alberghiere. Perchè se dovessimo far questo, dovremmo inevitabilmente rivolgerci a tutti quanti i cittadini della repubblica ita-

liana per sapere se per caso hanno intenzione di costruire un nuovo albergo o meno. Io mi rendo esattamente conto che il problema della costruzione di nuovi esercizi alberghieri non può essere e non deve essere trascurato dalla Regione. Affermo qui che sarà un problema al quale si porrà mano con un apposito studio e sulla base dei risultati che dallo studio stesso verranno. La realtà purtroppo è questa: che nel mentre si continua a vantare, e giustamente, le bellezze della nostra terra, la possibilità di offrire ospitalità a villeggianti e turisti da fuori, le possibilità di richiamo che essa ha con i suoi laghi, con le sue montagne, con le sue boscaglie, siamo invece — dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di riconoscerlo — siamo invece in una situazione, per quanto concerne attrezzature moderne degli esercizi alberghieri, che non è certo molto consolante. Mi pare che dall'indagine fatta si possa calcolare che il numero dei bagni è di quattro su ogni cento stanze, il che non depono certo a vantaggio dell'attuale situazione alberghiera. E è logico perciò, anche da un punto di vista economico, secondo me, che si dovesse pensare prima a condurre il settore alberghiero ad una situazione di funzionalità tale da essere almeno capace di corrispondere agli obblighi ed alle funzioni che esso ha, prima di prevedere la costruzione di nuovi esercizi alberghieri. Anche da un punto di vista economico perchè, mentre per la costruzione di nuovi esercizi alberghieri occorrono ovviamente ingenti capitali ex novo, gli esercizi alberghieri attualmente esistenti possono essere portati su un piano di funzionalità migliore con un minore impiego di capitale e pertanto con un minor sacrificio da parte dell'ente pubblico che predispone queste provvidenze.

Il fatto che in sede di commissione la Giunta, per mio mezzo, abbia immediatamen-

te accettato di estendere o di lasciare immutati i criteri di operatività della legge n. 6, non deve significare, cons. Vinante, che ci siamo piegati a dei criteri diversi, ma che nei due criteri valutativi, come ho detto esplicitamente in commissione, ci sono tesi a favore dell'uno e tesi a favore dell'altro, e nella discussione che si è protratta per lunghe ore, in sede di commissione, sono emersi alcuni giudizi e alcuni orientamenti che la Giunta non ha esitato ad accettare immediatamente.

Che nel passato solo una quota del 16-17% sia stata devoluta alle nuove costruzioni, non credo che possa essere imputato al fatto di uno scoraggiamento nei confronti degli operatori che avevano intenzione di inserirsi in questo settore. Comunque io debbo dire qui che è certo che se scoraggiamento ci fosse stato, questo scoraggiamento non è provenuto sicuramente da parte degli uffici dell'assessorato regionale, i quali erano completamente tagliati fuori dal congegno attraverso il quale la legge operava. Non mi sentirei però neppure di dire qui che questo scoraggiamento debba essere imputato agli Enti provinciali del turismo di Trento e di Bolzano, tanto è vero che se una osservazione ho fatto in commissione, questa osservazione è stata questa: che le domande di accensione di mutui sulla vigente legge n. 6, sono state passate da parte degli Enti provinciali del turismo all'istituto di credito fondiario, tutte con parere favorevole. E forse questo è stato, a mio avviso, un largheggiare e un esagerare in senso opposto a quello che si sarebbe qui lamentato. Quando i mezzi sono ridotti e quando — ho dato in sede di commissione le cifre esatte — si vede che ci sono rientri, supponiamo, per cento milioni nell'anno 1961 e le domande presentate arrivano già a 130-140 milioni, non mi pare sia un atto di scoraggiamento, ma un atto di responsabilità

degli uffici che son chiamati a rispondere, quello di dire all'interessato: « lei presenti pure la domanda ma tenga presente che su 100 milioni che abbiamo a disposizione sono state già presentate domande per 130 o per 140 milioni », anche per non lasciar sorgere delle aspettative che dovrebbero poi essere deluse.

E' stato detto qui che ci si augura che l'accoglimento di quell'ordine del giorno debba essere qualche cosa di sincero, di sicuro, non soltanto un modo per superare una difficoltà nella discussione in sede di commissione. Cons. Vinante, non credo che i rapporti tra Giunta e Consiglio sarebbero posti su un piano doveroso se potessero dar luogo a queste accettazioni con riserva. Quell'ordine del giorno, che la commissione ha voluto proporre e al quale a nome della Giunta io ho data immediata adesione, è stato accolto con la precisa volontà di darne attuazione e di tenerlo come criterio di indirizzo per la amministrazione regionale; questo ordine del giorno come tutti gli altri ordini del giorno che dovessero essere accolti da me e indubbiamente anche dagli altri colleghi di Giunta.

In conclusione, non bisogna vedere in questo disegno di legge qualche cosa di miracolistico che possa far fronte a tutte quante le necessità del settore. Abbiamo documentato che la movimentazione di capitali dovrebbe essere superiore ai 5 miliardi, non possiamo far altro che mettere a disposizione, attraverso quell'operazione di anticipo, una somma che è inferiore indubbiamente alle necessità. E non abbiamo potuto far altro che prevedere un rifinanziamento per i prossimi quattro anni in una misura di 400 milioni, e indubbiamente anch'essa è inferiore a quanto sarebbe necessario. Ma il fatto di aver — e lo dico per rispondere in anticipo a successive osservazioni che potessero essere fatte — il fatto di aver in-

sistito, e di veder del resto accolto dalla commissione, sul criterio di riservare l'anticipazione nel 1961 dei rientri fino al 1965 per le operazioni di ampliamento, di costruzione, di rammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti non ha voluto essere una adesione ad un concetto egoistico degli interessati e della categoria degli albergatori, quasi si volesse con questo precludere il diritto da parte di altri di avere degli aiuti da parte dell'Ente Regione per inserirsi in questo settore, ma è dipeso esclusivamene dall'aver accertato che il numero di domande esistenti e l'importo di mutui richiesti non riesce neppure ad essere coperto totalmente con questa somma proveniente dall'operazione di anticipazione, anche se non rimane largamente lontano da esso.

Noi d'altro canto pensiamo che, una volta accolte le domande già presentate e deliberati i mutui già richiesti, il settore si scaricherà di questa necessità immediata e negli anni futuri potranno essere accolte anche le domande per nuove costruzioni, in quanto la pressione delle necessità degli esercizi alberghieri già esistenti sarà indubbiamente diminuita. Comunque, a conclusione, la Giunta ha accettato, anzi ha proposto dopo la discussione, quei mutamenti che corrispondano a tali criteri e ritiene oggi di aver presentato, così mutato, un disegno di legge che si augura possa essere di gradimento di tutti quanti i settori ed accolto dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sulla discussione generale? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti il passaggio ai singoli articoli: unanimità.

Art. 1

E' istituito un Fondo di rotazione desti-

nato alla concessione di mutui quindicennali per:

- a) *la costruzione di esercizi alberghieri;*
- b) *la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti, nonchè l'ammmodernamento dei relativi servizi;*
- c) *l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonchè l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera b).*

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

- a) *dalla somma di Lire 400 milioni afferente alla spesa autorizzata con il successivo articolo 13;*
- b) *dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiari nonchè degli interessi maturati sulle cartelle acquistate per la concessione di mutui in applicazione della presente legge;*
- c) *dalle somme derivanti da rimborsi di cartelle fondiari per eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti a sensi della presente legge;*
- d) *dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;*
- e) *dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiari nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;*
- f) *dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiari nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle fondiari emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione del disposto del primo comma dell'art. 12 della presente legge, e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;*

g) dalle somme non utilizzate per la totale estinzione della anticipazione di cui al successivo art. 12, giacenti alla data del 3 ottobre 1965 sul conto corrente previsto dall'articolo medesimo.

E' posto ai voti l'art. 2: approvato a maggioranza.

Art. 3

Le somme affluite al Fondo a sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina e sono destinate all'acquisto, al valore nominale, di cartelle fondiarie, che l'Istituto stesso emetterà in serie speciale chiusa, al saggio di interesse annuo del 2,50 per cento, in corrispondenza alla stipulazione degli atti definitivi dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge.

I prelevamenti dal conto hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento, emesse dall'assessorato che sovrintende al Turismo e viste dal Direttore Capo della Ragioneria regionale, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, fino al 31 dicembre 1970 e, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore del Tesoriere regionale con imputazione al bilancio dell'entrata.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

La concessione dei mutui, la determinazione del rispettivo ammontare ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere sono deliberati dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, previo motivato parere espresso dall'assessorato regionale che sovrintende al Turismo, sentiti gli Enti Provinciali per il Turismo competenti per territorio.

All'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina compete inoltre, in relazione

anche al disposto del successivo art. 6, l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e degli acquisti, nonché l'accertamento e la dimostrazione, sulla base degli stati di avanzamento, degli investimenti e degli acquisti eseguiti e della possibilità di integrale esecuzione dell'opera nonché, sulla scorta di idonea documentazione, della libera ed assoluta disponibilità dell'arredamento.

C'è un emendamento a firma Schatz-Kapfinger - Dalsass - Fioreschy per sostituire le parole « previo parere dell'assessorato regionale » con le parole: « dell'assessorato provinciale ». Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento: 12 favorevoli, 16 contrari. L'emendamento è respinto.

C'è un altro emendamento per stralciare dal primo comma le parole « previo motivato parere dell'assessorato regionale che sovrintende al turismo ». L'emendamento è presentato da Brugger - Benedikter - Dalsass. Qui sono sentiti soltanto gli Enti provinciali per il turismo. Chi chiede la parola?

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Non sarebbe neanche necessario illustrare molto questo emendamento. Comunque ritorneremo alla formulazione della legge precedente, cioè di quella attualmente in vigore. Per quale motivo bisogna sentire gli Enti Provinciali del Turismo? Perché sono più vicini agli interessati, agli albergatori, e possono valutare meglio le necessità e indicare quali, per esempio, debbano essere preferiti nella concessione di questi contributi. E' perciò naturale, secondo me, che sia l'assessore provinciale eventualmente ad esprimere un parere. Saremmo rimasti sulla medesima linea. Poiché il mio primo emendamento è stato respinto, noi proporremo di stralciare questa dizione, così da ritornare alla formulazione

vecchia o, diciamo meglio, alla formulazione esistente attualmente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Sulle proposte fatte dal cons. Dalsass. Qual è l'esigenza affermata dall'assessore in sede di commissione di inserire « sentito anche l'assessorato »?. E' quella di raccogliere elementi statistici e dati per poter avere un quadro eventualmente dell'intervento. Questo lo può avere attraverso l'Ente provinciale del turismo. Mi pare che, dato che c'è stata la proposta di una forma di delega e non è stata accettata, dato che in precedenza ha funzionato l'Ente provinciale del turismo, sul quale nessuno ha sollevato delle proteste circa la procedura, e dato che più si semplifica e meno enti si devono sentire è più facile che ci sia maggiore snellezza nell'espletamento delle pratiche, mi pare che la proposta dell'assessore Dalsass ed altri sia senz'altro accettabile e che possa portare una certa distensione in quello che è sempre il rifiuto categorico alle rivendicazioni della delega.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Credo che questa è una questione di opportunità attorno ad un determinato meccanismo e ad un determinato congegno piuttosto che ad un altro. Io vorrei solamente far notare all'onorevole Consiglio regionale che la Giunta si trova in questo momento di fronte ad istanze completamente contrapposte, completamente diverse. E' stato votato in sede di commissione un ordine del giorno in cui si chiede alla Giunta regionale di tenere un de-

terminato indirizzo e di orientare l'applicazione di questa legge in un determinato modo piuttosto che in un altro; si parla di una adeguata quota degli stanziamenti contemplati dalla legge e via dicendo. In sede di discussione in commissione è stato fatto rilevare, e non da una sola parte soltanto, che bisogna tener conto di quali sono le zone turistiche, che bisogna osservare le varie valli, le varie zone, in modo da avere anche una politica turistica nell'applicazione di questa legge. E nello stesso momento in cui alla Giunta e poi all'assessorato regionale si fanno tutte queste raccomandazioni e si richiedono tutti questi adempimenti, contemporaneamente si vuole estromettere l'assessorato regionale da qualsiasi possibilità di intervento nell'applicazione della legge stessa. E' una questione che l'onorevole Consiglio deve chiarire prima di tutto in sè stesso, in modo da presentare semmai alla Giunta una richiesta univoca e non una richiesta contraddittoria. Come si fa a dare adeguazione a questo ordine del giorno? Si dice qui: « dando al riguardo opportune istruzioni agli Enti provinciali del turismo ». Io ho già avuto occasione di dire in commissione che gli Enti provinciali del turismo, proprio perchè operano troppo intimamente dentro il settore alberghiero, non sono in grado e direi quasi che non possono fare una valutazione. Ho detto prima che le domande presentate agli Enti provinciali al turismo sono state trasmesse all'istituto di credito fondiario tutte quante con un parere favorevole, tutte. Non mi pare qui di vedere la questione della applicazione della delega di cui all'art. 14, perchè si tratta di un parere motivato che esprime l'assessorato regionale al turismo, non di una deliberazione. Il meccanismo della legge è tale che, in sostanza, chi delibera la concessione del mutuo è proprio l'istituto di credito fondiario sulla base di

quelle che possono essere le garanzie che il richiedente offre, sulla base di quello che può essere una valutazione economica dell'impresa dei lavori a cui si pone mano. Io non credo davvero che si debba parlare di appagare richieste od altro, nè neanche, si noti bene, le cose così verrebbero complicate. Io sono del parere che in una visione unitaria della situazione è sempre possibile un migliore orientamento. Se si dovessero introdurre gli assessorati provinciali potrebbero nascere disparità di applicazione della legge stessa; tutt'al più, come formula subordinata, si potrebbero sentire gli assessorati provinciali. Però ritorna da capo la questione della praticità, la lunghezza e la complessità della procedura. In sostanza di che cosa si può aver timore perchè l'assessorato regionale esprima un motivato parere? Si può aver timore solo di questo: che la legge venga affidata nella sua applicazione a puri ed esclusivi criteri bancari invece che ad una visione più ampia e più completa del problema del settore alberghiero.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola?

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Il medesimo assessore, che ora sostiene la tesi che non ci sarebbero dei ritardi nell'applicazione di questa legge, aveva sostenuto, per una legge precedente, che con la delega, il che vuol dire intromettendo un altro organo, ci sarebbero stati dei ritardi. Ora qui la legge era quella che era e si intromette l'assessorato, il quale deve esprimere un parere motivato. Dunque qui c'è un altro che parla, che dice ancora qualche cosa, e non si ritarda niente... Prima con la delega si sarebbe tutto ritardato, sarebbe andata di mezzo la speditezza nell'applicazione della legge. Una contraddizione palese, perchè gli

Enti provinciali sono assai più vicini. La politica in questo campo la possono fare meglio gli Enti provinciali, e se una valutazione equa ed esatta deve essere fatta nelle rispettive Province, la potevano fare eventualmente meglio gli assessorati provinciali. E non si venga sempre a dire che ci vuole una visione generale, perchè allora, signor assessore, non sarebbe mai possibile una delega. Non sarebbe mai possibile l'applicazione dell'art. 14. Visione generale e attuazione della legge in base a determinate direttive emanate dalla Giunta. Ma abbiamo già il coordinamento nell'applicazione della legge. Le direttive. A che cosa servono se no le direttive? Io sosterrai che si può anche non sentire l'assessorato regionale, ma disparità di applicazione nelle rispettive province non credo che possa sussistere quando ci sono queste direttive.

E la politica... la politica che si può fare in una e nell'altra valle. Non mi venga a dire, signor assessore, che lei la sa fare, per esempio nella provincia di Bolzano!... La saprebbero fare meglio quelli della Giunta provinciale. Io credo che sia concorde con noi che essi conoscono meglio la zona. Conoscono meglio le esigenze, anche della rispettiva provincia. E poi, con la intromissione di un assessorato della Regione, la domanda circola di più. Ognuno ne può prendere visione, insomma. Anche per i mutui, non è necessario che ognuno ne venga a conoscenza, perchè c'è anche il segreto bancario da rispettare. Ed è perciò molto meglio che tutte le pratiche siano evase da un punto di vista solo, e cioè dalla banca.

Io sostengo ancora la tesi che sarebbe meglio questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Solo per dire che l'assessore Corsini ha detto che non lo vede l'art. 14. Io ho la forte sensazione che l'art. 14 c'è ma non si vede, ma vorrei precisare che qui non si tratta dell'applicazione dell'art. 14. Che nessuno venga a dire che, omettendo l'assessorato regionale, si applica l'art. 14, perchè l'organo deliberante è l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, cioè un organo centralizzato a Trento. Quindi non si applica l'art. 14. Piuttosto devo dire che si aggiunge l'ulteriore remora nella esecuzione della legge e posso dire, per lagnanze che sono pervenute anche a me, che la legge come tale, già nel passato, quando non era previsto il parere dell'assessorato regionale, ha suscitato lagnanze per la pesantezza della sua applicazione, cioè dell'eccessivo tempo impiegato nelle pratiche per giungere a buon fine. Quindi si aggiunga un organo in più che dà il suo parere, e avremo raggiunto esattamente il contrario di quello che è il fine ultimo dell'autonomia regionale e provinciale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Se ho ben capito le ragioni che hanno spinto i presentatori di questo emendamento a suggerire lo stralcio di quella parte dell'articolo, esse sono dovute al fatto che i presentatori sono preoccupati soprattutto che l'intervento dell'assessorato regionale costituisca una specie di remora nello svolgimento delle pratiche. Se questa è la loro preoccupazione, secondo me, la cosa migliore sarebbe quella di stralciare non solo « il parere dell'assessorato regionale al turismo », ma anche « degli Enti provinciali del turismo »; lasciare la decisione all'ente bancario che de-

ve concedere il mutuo. Se viceversa la preoccupazione è un'altra, quella di sottrarre alla competenza dell'assessorato regionale una funzione come quella che viene indicata nell'art. 4, allora debbo dire che le ragioni addotte da un punto di vista obiettivo non mi sembrano molto convincenti. In sostanza i presentatori dell'emendamento asseriscono che gli Enti provinciali del turismo sono molto più vicini agli albergatori e quindi sono più in grado di poter dare un parere obiettivo e motivato in una materia come questa. Io potrei fare un altro ragionamento e dire che, proprio per il fatto che gli Enti provinciali del turismo sono più vicini agli albergatori, il loro parere può essere meno obiettivo di quanto non sia il parere motivato dell'assessorato; e penso che questo ragionamento abbia lo stesso valore perlomeno di quello che viene fatto dai presentatori dell'emendamento.

In conclusione, io ho preso la parola per dire che i motivi per cui è stato presentato questo emendamento non mi convincono. Non trovo niente di male che l'assessorato regionale da un punto di vista di coordinamento, come mi è stato spiegato, in tema di politica generale del turismo, sia l'organo più indicato a dare un parere, parere più obiettivo di quello che può provenire dagli Enti provinciali del turismo, così come avviene oggi con la legge in vigore. Quindi sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento dice: stralciare dal primo comma le parole « previo motivato parere espresso dall'assessorato regionale che sovraintende al turismo ». Passiamo alla votazione con scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 35 votanti, 17 sì, 15 no, 3 schede bianche.

L'emendamento è accolto.

Metto in votazione l'art. 4, emendato: l'articolo è approvato con 13 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti.

Art. 5

I mutui sono concessi:

- a) *per un importo non superiore al 25 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1 e per un limite massimo di Lire 20 milioni;*
- b) *per un importo non superiore al 65 per cento della spesa occorrente pre l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) dell'art. 1 e per un limite massimo di L. 50 milioni;*
- c) *per un ammontare non eccedente il 55 per cento del costo dell'arredamento di cui alla lettera c) dell'art. 1 e per un limite massimo di Lire 15 milioni.*

Non possono essere concessi mutui per l'esecuzione di opere o per l'acquisto di arredamento che già abbiano goduto di provvidenze statali o regionali.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 2,50 per cento annuo.

E' dovuto inoltre l'importo annuo di Lire 0,80 per ogni 100 Lire di capitale originariamente mutuato, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione dei diritti di commissione spettanti all'Istituto.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

I finanziamenti disposti a sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della presente legge saranno somministrati in due rate di eguale ammontare.

La prima sarà erogata, in base a stati di avanzamento, quando la integrale esecuzione dell'opera può essere attuata con una spesa

non superiore alla metà del mutuo concesso; la seconda sarà corrisposta a lavori integralmente eseguiti e dopo il collaudo previsto all'ultimo comma del precedente art. 4.

I mutui concessi in applicazione dell'art. 1, lettera c), della presente legge saranno liquidati, in unica soluzione, dopo che l'arredamento sarà immesso nell'esercizio alberghiero, purchè con l'erogazione del mutuo sia accertata la sua libera ed assoluta disponibilità.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

La concessione dei mutui è subordinata alla prestazione di garanzia ipotecaria, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi o, eventualmente, su altri offerti in garanzia.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio corredate:

- a) *del progetto tecnico e del progetto dell'arredamento, nonchè di una relazione tecnica;*
- b) *del preventivo del costo di tutte le opere e del relativo piano finanziario;*
- c) *dell'estratto tavolare e del foglio di possesso fondiario degli stabili offerti in garanzia;*
- d) *del consenso per l'esecuzione dei lavori e per l'aggravio ipotecario da parte del proprietario dell'immobile, che dovrà intervenire alla stipula del contratto di mutuo quale terzo datore di ipoteca, qualora il gestore dell'azienda non ne sia il proprietario;*
- e) *della dichiarazione di non aver goduto di provvidenze statali o regionali per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto dell'ar-*

redamento per i quali è richiesto il finanziamento;

- f) della polizza d'assicurazione contro gli incendi per gli stabili e l'arredamento offerti in garanzia.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9

Gli immobili finanziati a sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per 25 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10

I mutui da erogarsi in applicazione alla presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario per tutto quanto non contemplato dai precedenti articoli e concessi per opere da iniziarsi o acquisti da effettuarsi dopo la notifica di accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina.

E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, previa approvazione della Giunta medesima, apposita convenzione al fine di regolare i rapporti fra la Regione e l'Istituto predetto, nonché le moda-

lità per la concessione dei mutui ed ogni particolare ad essi attinente.

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12

E' autorizzata l'utilizzazione anticipata, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Lire 750 milioni, delle somme che si renderanno disponibili in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965, relative ai finanziamenti concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6 per la concessione di mutui da erogare ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.

L'impiego dell'anticipazione di cui al comma precedente è limitato alla concessione dei mutui previsti alle lettere b) e c) del precedente art. 1, escludendo altresì l'arredamento delle aziende di cui alla lettera a) dell'articolo medesimo.

A tale fine è acceso presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina un conto corrente fruttifero al quale vengono addebitati:

- gli importi occorrenti per l'acquisto delle cartelle emesse a copertura dei mutui concessi in applicazione del disposto del comma precedente;
- gli interessi passivi maturati; e vengono accreditati:
- le somme derivanti dalle estrazioni delle cartelle e dalla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965 sui finanziamenti erogati in base alla legge regionale 26 aprile 1956, n. 6;
- gli importi che si renderanno disponibili entro il 2 ottobre 1965 in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole sui mutui concessi a sensi del comma precedente;

— *gli eventuali interessi attivi maturati.*

Tra il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina sarà stipulata apposita convenzione per la regolazione dei rapporti conseguenti all'operazione finanziaria autorizzata con il presente articolo.

E' posto ai voti l'art. 12: approvato a maggioranza.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 400 milioni, da ripartire come appresso:

— *Lire 50 milioni a carico di ciascun esercizio finanziario 1961 e 1962;*

— *Lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1965.*

All'onere di Lire 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

E' posto ai voti l'art. 13: approvato all'unanimità.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.*

E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

La parola al cons. Ceccon per dichiarazione di voto.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole

* Vedi appendice pag. 75.

Presidente, il nostro voto non c'è dubbio sarà voto positivo, non nella considerazione necessaria per aver finalmente trovato in questo settore importantissimo dell'industria turistica l'esigenza sentita da una amministrazione e anche da una assemblea legislativa, di determinare un proprio intervento, di rendere possibile e di strumentare quindi una propria politica, ma il nostro voto a favore è inteso esclusivamente per i benefici che questa legge, comunque, verrà a creare e a determinare nella categoria economica che di questa attività fa strumento della propria vita. Debbo esprimere a tal riguardo veramente il rincrescimento mio e del collega Mitolo, perchè i consiglieri ancora una volta, dopo aver attentamente seguito quelle che erano le esigenze e le necessità di questo settore in sede di commissione legislativa, le hanno dimenticate e hanno quindi creato una cosa molto simile a quella che l'assessore all'industria e al turismo chiamava nella precedente legislatura « funzione della Regione, banca Giuffrè ». Effettivamente non potremmo noi intervenire in questo settore, là dove maggiore necessità sia palese. Non potremmo che in sede consuntiva apprendere da un organo bancario quali sono state le concessioni, quali sono state le domande soddisfatte, quali sono stati i volumi di capitale movimentato e nient'altro. In sede preventiva noi nulla potremmo fare. E allora non ci si parli, onorevoli consiglieri e onorevole Giunta, dell'esigenza di strumentare una politica in questo settore, non ci si dica poi su tutte le piazze della nostra Regione e di fronte ai responsabili della politica economica, che bisognerebbe fare una cosa piuttosto che un'altra, ma che comunque si vedrà e si provvederà; perchè quando si è provveduto e visto improvvisamente si abdica a quelle che sono le funzioni logiche di un organismo politico ed amministrativo in que-

sto settore. E il fatto stesso che l'assessorato al turismo non avesse contemplato l'esigenza delle nuove costruzioni, — e in questo senso io ero stato solidale in assoluto con l'assessore, perchè con 300 milioni era addirittura ridicolo voler strumentare e movimentare capitali in questo particolare settore, mentre essenziali erano i denari investiti per la trasformazione degli alberghi già esistenti —, l'aver già voluto quindi con questa legge intervenire in un sol settore del turismo, era indice di una volontà nuova manifestatasi in seno alla Giunta Regionale, ed era per me la volontà di aver una parola da dire in questa importantissima branca. Apprendo oggi, con sommo stupore, che questa volontà è stata rinnegata. Apprendo oggi, con sommo stupore, che tesi sostenute nell'ambito della commissione legislativa vengono abiurate dallo stesso partito politico in sede di Consiglio regionale. Ne prendo atto, però esprimo veramente il mio profondo dispiacere. Non per il fatto in sè, per il voto contrario, perchè ciascuno è responsabile in sede politica degli atteggiamenti che assume, ma esprimo questo mio rincrescimento perchè sono certo che noi non abbiamo affatto servito quelle che sono le esigenze e gli interessi di questa importantissima branca, l'unica profondamente importante della nostra economia regionale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Per dichiarazione di voto, credendo anche opportuno che resti a verbale che nel momento in cui l'assessorato, a nome della Giunta, aveva accettato l'ordine del giorno presentato in commissione — ordine del giorno che, dicevo prima, era accettato con impegno e con sincerità come è dovuto nei rapporti

tra Giunta e Consiglio — l'aveva accettato avendo nel disegno di legge proposto gli strumenti per poterlo poi applicare. In questo momento, debbo far notare che questi strumenti l'assessorato non li ha più. Perchè non sa in quale modo potrà tener nel dovuto conto le richieste per nuove costruzioni, riservando ad esse, a partire dall'esercizio 1962, un'adeguata quota degli stanziamenti contemplati dalla legge, se conoscerà queste richieste solo dopo la concessione dei mutui. Tanto più che l'assessorato regionale non ha possibilità di dare istruzioni agli E.P.T. che sono enti provinciali, che dipendono eventualmente dalla Provincia stessa per la delega avuta. Vedo pertanto una contraddizione tra quello che è stato l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla commissione e il voto successivo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Prima di passare alla votazione della legge, vorrei mettere in votazione la proposta del capigruppo di fare la discussione della legge n. 25: « Nuovo incremento del fondo di cui alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 e modifiche ed integrazioni alla legge stessa », nella prima tornata di settembre. Rimane dunque all'ordine del giorno. Questa è la proposta del capigruppo, eccetto del capogruppo del movimento sociale, cons. Ceccon, che ora ha la parola.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente e onorevoli consiglieri, io non ho concordato minimamente stamane nel proporre all'onorevole Consiglio il rinvio di questa legge. E spiego i motivi. I motivi erano sufficientemente validi e conosciuti anche ai signori capigruppo. Forse non lo possono essere per tutti gli altri consiglieri, per cui chiedo veramente la cortesia di poterli qui esprimere. Ci si è fatta pressione continua in sede di que-

sta tornata consiliare per la urgenza di determinati provvedimenti legislativi, ci si è consegnato il testo approntato dall'onorevole Giunta e alla distanza di un giorno ci si è consegnato un altro testo, ci si è pregati di riunirci nel minor tempo possibile per poter affrontare un'analisi attenta e documentata di quelli che erano i provvedimenti che si volevano affrontati, perchè si diceva che le categorie attendono. Io non vorrei che le vostre vacanze venissero turbate dalle molteplici lettere che le varie categorie economiche sono solite mandare, accusando qualche volta di provvedimenti non presi, perchè questa veramente sarebbe una nostra colpa. La commissione legislativa ha vagliato, analizzato tutto, nel miglior modo possibile, il suo compito lo ha espletato. Non vedo perchè l'onorevole Consiglio debba rinviare questa legge che, a mio modesto modo di vedere, è la più importante delle leggi che abbiamo fino a questo momento discusso. Perchè proprio di questo rifinanziamento della legge noi avevamo parlato nel morire della passata legislatura; proprio di questa legge si era riconosciuta l'urgenza, sempre, da tutti i gruppi politici. Adesso dobbiamo affrontare la discussione. Signori, non è possibile affrontarla. Ma è questo il nostro art. 14, onorevole Presidente? E' questa la legge più importante dell'altro art. 14? E' questa legge che merita tutta quanta la nostra attenzione. Io non vorrei che fosse nato improvvisamente un contrasto fra quanto in sede di commissione legislativa si era discusso, e quello che è stato l'atteggiamento assunto, atteggiamento politico, in seno a quella commissione. Perchè anche lì

è tornato in ballo l'art. 14. A differenza della legge precedente l'art. 14 non è stato concesso su questa legge del commercio. Ed io non vorrei che si aspettassero le vacanze, l'autunno, perchè in autunno maturano le frutta, matura l'uva, e può darsi che maturi anche l'art. 14... E non è certo sull'art. 14 che dobbiamo misurare la bontà di un intervento in favore di questa categoria economica, che attende un nostro intervento.

Pertanto, onorevole Presidente io mi oppongo a che non si discuta questo provvedimento legislativo e la prego di voler dare la parola agli altri gruppi per illustrare il motivo per il quale ritengono di non dover votare e, se nel caso, la prego di voler mettere in votazione la reiezione o meno di questa discussione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sulla proposta dei capigruppo? Nessuno. Metto in votazione la proposta dei capigruppo di discutere questa legge nella prossima tornata del Consiglio: 18 favorevoli, 9 astenuti. Dunque la discussione di questa legge avverrà nella prossima tornata del Consiglio.

Adesso passiamo alla votazione della legge a favore dell'industria alberghiera. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 34 votanti - 33 sì, 1 no.

Auguro buone ferie a tutti.

La seduta è tolta.

(Ore 17).



APPENDICE



Provvidenze per le aziende agricole, industriali, commerciali, alberghiere, per gli impianti turistico-sportivi e turistico-sociali, danneggiati dalle eccezionali calamità od avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960.

TITOLO I

Art. 1

A favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960, possono essere concessi contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali e interpoderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di acquedotti, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate.

I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti del 60% per le piccole aziende, del 50% per le medie aziende e del 40% per le grandi aziende.

Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari al 60% del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di terreno e di scorte vive e morte ed investimenti fondiari e a scopi produttivi in agricoltura.

I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1254.

Art. 2

Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti più fondi, vengano eseguite da Consorzi di proprietari comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al Consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza ed alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

Art. 3

Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino dell'efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Art. 4

Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente art. 1 devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

L'istruttoria delle domande è svolta dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che determinano l'entità dei danni, la spesa ammissibile a contributo e la misura del contributo stesso.

Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti su aperture di credito dell'importo massimo di Lire 15 milioni emesse a favore del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a termini del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 6

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

TITOLO II

Art. 7

A favore delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie aziende commerciali, delle aziende alberghiere, dei titolari di impianti turistico-sportivi e di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, danneggiati da eccezionali calamità o da eccezionali avversità atmosferiche

verificatesi nell'anno 1960, possono essere concessi contributi in conto capitale, fino al 60% sulla spesa riconosciuta ammissibile per le piccole imprese ed aziende e fino al 50% per le medie imprese ed aziende e per gli impianti turistico-sportivi e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, per la riattazione o ricostruzione degli impianti.

Art. 8

Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 7 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda o degli impianti.

Art. 9

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 7 devono essere presentate all'Assessorato per il commercio e il credito da parte delle aziende commerciali e all'Assessorato per l'industria e il turismo da parte di tutte le altre aziende e titolari di impianti, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

L'istruttoria delle domande è svolta dagli Assessorati regionali cui sono assegnate le materie dell'industria e turismo e del commercio, sentita la competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, per i settori industriale e commerciale, e il competente Ente provinciale per il turismo, per il settore turistico-alberghiero.

Per l'accertamento del danno subito devono essere esibiti gli inventari e i registri di carico e di scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato.

Art. 11

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

La liquidazione del contributo verrà fatta in base agli accertamenti da eseguire a cura degli Assessorati regionali ai quali sono assegnate le materie dell'industria, del turismo e del commercio.

TITOLO III

Art. 12

I contributi di cui agli artt. 1 e 7 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1961 la spesa di Lire 250 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 e Lire 50 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 7.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario in corso, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione.

Art. 1

E' istituito un Fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui quindicennali per:

- a) costruzione di esercizi alberghieri;
- b) la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti, nonchè l'ammodernamento dei relativi servizi;
- c) l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonchè l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera b).

Art. 2

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

- a) dalla somma di Lire 400 milioni afferente alla spesa autorizzata con il successivo art. 13;
- b) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiari nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle acquistate per la concessione di mutui in applicazione della presente legge;
- c) dalle somme derivanti da rimborsi di cartelle fondiari per eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti a sensi della presente legge;
- d) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;
- e) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiari nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;
- f) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiari nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle fondiari emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione del disposto del primo comma dell'art. 12 della presente legge, e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;
- g) dalle somme non utilizzate per la totale estinzione della anticipazione di cui al successivo art. 12, giacenti alla data del 3 ottobre 1965 sul conto corrente previsto dall'articolo medesimo.

Art. 3

Le somme affluite al Fondo a sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina e sono destinate all'acquisto, al valore nominale, di cartelle fondiari, che l'Istituto stesso emetterà in serie speciale chiusa, al saggio di interesse annuo del 2,50 per cento, in corrispondenza alla stipulazione degli atti definitivi dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge.

I prelevamenti dal conto hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento, emesse dall'Assessorato che sovrintende al Turismo e vistate dal Direttore Capo della Ragioneria regionale, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina-Alto Adige, fino al 31 dicembre 1970 e, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore del Tesoriere regionale con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 4

La concessione dei mutui, la determinazione del rispettivo ammontare ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere sono deliberati dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina-Alto Adige, sentiti gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

All'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina-Alto Adige compete inoltre, in relazione anche al disposto del successivo art. 6, l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e degli acquisti, nonché l'accertamento e la dimostrazione, sulla base degli stati di avanzamento, degli investimenti e degli acquisti eseguiti e della possibilità di integrale esecuzione dell'opera nonché, sulla scorta di idonea documentazione, della libera ed assoluta disponibilità dell'arredamento.

Art. 5

I mutui sono concessi:

- a) per un importo non superiore al 25 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1 e per un limite massimo di Lire 20 milioni;
- b) per un importo non superiore al 65 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) dell'art. 1 e per un limite massimo di Lire 50 milioni;
- c) per un ammontare non eccedente il 55 per cento del costo dell'arredamento di cui alla lettera c) dell'art. 1 e per un limite massimo di Lire 15 milioni.

Non possono essere concessi mutui per l'esecuzione di opere o per l'acquisto di arredamento che già abbiano goduto di provvidenze statali o regionali.

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 2,50 per cento annuo.

E' dovuto inoltre l'importo annuo di Lire 0,80 per ogni 100 Lire di capitale originariamente mutuato, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione e dei diritti di commissione spettanti all'Istituto.

Art. 6

I finanziamenti disposti a sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della presente legge saranno somministrati in due rate di eguale ammontare.

La prima sarà erogata, in base a stati di avanzamento, quando la integrale esecuzione dell'opera può essere attuata con una spesa non superiore alla metà del mutuo concesso; la seconda sarà corrisposta a lavori integralmente eseguiti e dopo il collaudo previsto all'ultimo comma del precedente art. 4.

I mutui concessi in applicazione dell'art. 1, lettera c), della presente legge saranno li-

quidati, in unica soluzione, dopo che l'arredamento sarà stato immesso nell'esercizio alberghiero, purchè con l'erogazione del mutuo sia accertata la sua libera ed assoluta disponibilità.

Art. 7

La concessione dei mutui è subordinata alla prestazione di garanzia ipotecaria, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi o, eventualmente, su altri offerti in garanzia.

Art. 8

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio corredate:

- a) del progetto tecnico e del progetto dell'arredamento, nonchè di una relazione tecnica;
- b) del preventivo del costo di tutte le opere e del relativo piano finanziario;
- c) dell'estratto tavolare e del foglio di possesso fondiario degli stabili offerti in garanzia;
- d) del consenso per l'esecuzione dei lavori e per l'aggravio ipotecario da parte del proprietario dell'immobile, che dovrà intervenire alla stipula del contratto di mutuo quale terzo datore di ipoteca, qualora il gestore dell'azienda non ne sia il proprietario;
- e) della dichiarazione di non aver goduto di provvidenze statali o regionali per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto dell'arredamento per i quali è richiesto il finanziamento;
- f) della polizza d'assicurazione contro gli incendi per gli stabili e l'arredamento offerti in garanzia.

Art. 9

Gli immobili finanziati a sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per 25 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 10

I mutui da erogarsi in applicazione alla presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario per tutto quanto non contemplato dai precedenti articoli e concessi per opere da iniziarsi o acquisti da effettuarsi dopo la notifica di accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina.

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina, previa approvazione della Giunta medesima, apposita convenzio-

ne al fine di regolare i rapporti fra la Regione e l'Istituto predetto, nonchè le modalità per la concessione dei mutui ed ogni particolare ad essi attinente.

Art. 12

E' autorizzata l'utilizzazione anticipata, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Lire 750 milioni, delle somme che si renderanno disponibili in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965, relative ai finanziamenti concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, per la concessione di mutui da erogare ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.

L'impiego dell'anticipazione di cui al comma precedente è limitato alla concessione dei mutui previsti alle lettere b) e c) del precedente art. 1, escludendo altresì l'arredamento delle aziende di cui alla lettera a) dell'articolo medesimo.

A tal fine è acceso presso l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina un conto corrente fruttifero al quale vengono addebitati:

— gli importi occorrenti per l'acquisto delle cartelle emesse a copertura dei mutui concessi in applicazione del disposto del comma precedente;

— gli interessi passivi maturati;
e vengono accreditati:

— le somme derivanti dalle estrazioni delle cartelle e dalla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965 sui finanziamenti erogati in base alla legge regionale 26 aprile 1965, n. 6;

— gli importi che si renderanno disponibili entro il 2 ottobre 1965 in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole sui mutui concessi a sensi del comma precedente;

— gli eventuali interessi attivi maturati.

Tra il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina sarà stipulata apposita convenzione per la regolazione dei rapporti conseguenti all'operazione finanziaria autorizzata con il presente articolo.

Art. 13

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di Lire 400 milioni, da ripartire come appresso:

— Lire 50 milioni a carico di ciascun esercizio finanziario 1961 e 1962;

— Lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1965.

All'onere di Lire 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

